Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ripubblicazione del decreto 19 luglio 2011 «Modifica ed integrazione degli allegati del decreto 25 novembre 2008 di disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo rotativo» (in S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2011 - serie generale.

in S.S. alla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2012, n. 51

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Definizioni

Applicativo web	*Indica la procedura informatica posta all'interno del sito web di CDP (www.cassaddpp.it) finalizzata a consentire: (i) ai Soggetti Beneficiari di inserire le domande di ammissione all'agevolazione e di monitorare la stato di avanzamento della pratica; e (ii) ai soggetti che concorrono all'istruttoria (CDP, Ministero dell'ambiente, Regioni di cui alla Tabella 2, Enti Gestori Regionali, Banche Aderenti, etc.) di eseguirne le varie fasi (istruire le domande, ammetterle all'agevolazione, stipulare e gestire il contratto di finanziamento etc.)*
Banca Aderente	*Indica ciascuna banca italiana o succursale di banca estera, comunitaria ed extracomunitaria, operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), che abbia aderito alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto tra Ministero dell'ambiente-ABI-CDP-Regioni di cui alla Tabella 2*
Biocombustibili Vegetali Liquidi	*Indica i biocombustibili vegetali liquidi di origine nazionale. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*
Biogas	*Indica biogas di origine vegetale o da Filiera Corta. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*
Biomassa Vegetale Solida	*Si intende la biomassa vegetale solida prodotta nel territorio regionale o da Filiera Corta. E' fatto salvo, ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*
CDP	*Indica Cassa depositi e prestiti società per azioni*
Ciclo di Programmazione	*Indica il periodo di tempo di durata, di norma, annuale con inizio il 1° gennaio e conclusione il 31 dicembre dello stesso anno*
Circolare	*Indica la presente circolare applicativa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta, d'intesa con la CDP, per l'ulteriore attuazione di dettaglio del Decreto Kyoto*
Condomini	*Indica i condomini, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti almeno dieci unità abitative*
Decreto Kyoto	*Indica il Decreto del 25 novembre 2008 (G.U. 21 aprile 2009 n. 92) del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'individuazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto*
Decreto Allegati	*Indica il Decreto del 19 luglio 2011 (G.U. 8 agosto 2011 n. 183) del Ministero dell'ambiente che definisce gli schemi della documentazione necessaria per l'operatività del Fondo Kyoto*
Decreto Tasso	*Indica il Decreto del 17 novembre 2009 (G.U. 22 gennaio 2010 n. 17) del Ministro dell'economia e delle finanze, "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici", previsto dall'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*
Ente Gestore Regionale	*Indica ciascun ente gestore regionale e/o società finanziaria regionale di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, del Decreto Kyoto, in particolare:*

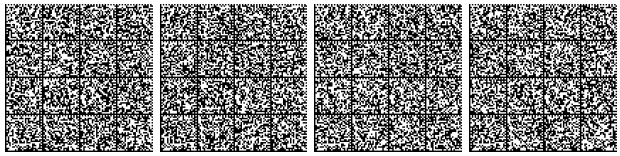

	- *FI.R.A. SpA – Finanziaria Regionale Abruzzese;* - *Sviluppo Italia Basilicata Spa;* - *ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.;* - *Cestec SpA – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle Piccole e Medie Imprese Lombarde;* - *Finpiemonte S.p.A.*
ESCo (*Energy Service Company*)	*Indica ciascuna persona giuridica che fornisce servizi energetici ad uno o più utenti, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (vedi anche decreto legislativo n. 115/2008).*
Filiera Corta	*Biomassa ottenuta entro un raggio di 70 Km dall'impianto che la utilizza per produrre energia così come da articolo 26, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222*
Fideiussione Bancaria	*Indica, con riferimento a ciascun finanziamento agevolato e a ciascun Soggetto Beneficiario, la garanzia bancaria rilasciata in favore del Ministero dell'ambiente da una Banca Aderente secondo quanto previsto nella presente Circolare e conforme al testo concordato con il Ministero dell'ambiente e allegato alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto tra Ministero dell'ambiente-ABI-CDP-Regioni di cui alla Tabella 2*
Fondo Kyoto	*Indica il Fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1110-1115, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti*
Giorno Lavorativo	*Indica ciascun giorno diverso dal sabato e dalla domenica, nonché dalle altre festività nazionali in Italia*
Imprese	*Indica tutti i soggetti, comprese le ESCo, le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, comunque soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria*
Investimento Complessivo	*Indica il totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione dell'intervento, comprensivo dei costi ammissibili (art. 7, art. 11 co. 4 e art. 12 co. 4 del Decreto Kyoto)*
Ministero dell'ambiente	*Indica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
Misura gestione forestale sostenibile	*Indica i progetti regionali per la finalizzazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste*
Misura microcogenerazione diffusa	*Indica gli interventi di installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. 6 marzo 2007 n. 54), alimentati a gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa (solida, liquida, gassosa)*
Misura motori elettrici	*Indica gli interventi di sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kW_e con motori ad alta efficienza*
Misura protossido	*Indica gli interventi di eliminazione delle emissioni di protossido di azoto*

d'azoto	*dai processi industriali e in agricoltura*
Misura ricerca	*Indica i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra*
Misura rinnovabili	*Indica gli interventi di installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore*
Misura usi finali	*Indica gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia*
Persona fisica	*Indica tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi dalle "imprese" e dalla "persona giuridica privata" che non esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o comunque non sono soggetti all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto*
Persona giuridica privata	*Indica tutti i soggetti diversi dalle "imprese" e dalla "persona fisica" a cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica*
Plafond	*Indica l'importo massimo di risorse finanziarie ripartite per misura e territorio assegnate al Fondo Kyoto*
Progetto Definitivo	*Indica il progetto definitivo redatto ai sensi del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni ovvero approfondito ad un livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni proposte. In entrambi i casi, il progetto deve essere sottoscritto in originale da un tecnico abilitato iscritto a un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione. Il progetto deve comprendere, in ogni caso, un computo metrico.*
Regioni e Province autonome	*Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano*
Sistemi integrati	*Indica progetti di investimento su beni immobili che contemplano l'integrazione di interventi di cui alle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito*
Soggetti Beneficiari	*Indica "persone fisiche", "imprese", "persone giuridiche private", "condomini" e "soggetti pubblici" richiedenti l'agevolazione ovvero ammessi all'agevolazione che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, comprensive degli interessi*
Soggetti pubblici	*Indica Regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi*
Tipologie di costo ammissibile	*Voci di costo dell'Investimento Complessivo ammissibili ad agevolazione*

Premessa

La presente Circolare, adottata di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con CDP in conformità a quanto indicato nell'articolo 19, comma 7, del Decreto Kyoto, fissa l'ulteriore disciplina sostanziale e procedurale dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per ciò che attiene i presupposti istruttori e il regime di garanzie da prestare.

Nell'intento di promuovere la realizzazione di interventi in grado di dare un concreto contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra in atmosfera, assume rilevanza ogni semplificazione per la fruizione delle risorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto, a partire dalla lettura del testo del Decreto Kyoto che presenta caratteristiche non facilmente standardizzabili. In tale ottica, la Circolare fornisce il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla documentazione da presentare per favorire la più ampia partecipazione da parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni.

Per conseguire tale obiettivo, CDP, in base al Decreto Kyoto, ha predisposto l'Applicativo web per la gestione informatizzata delle fasi di raccolta delle domande, di istruttoria, di stipula, di erogazione e di rimborso.

In particolare, nel sito web di CDP (www.cassaddpp.it) vengono descritte le caratteristiche del Fondo Kyoto e vengono fornite le istruzioni per l'utilizzo dell'Applicativo web progettato per rendere lo strumento di finanziamento veloce e fruibile, facilitando l'inserimento delle domande di ammissione all'agevolazione, accorciando i tempi di risposta e assicurando la più efficace e tempestiva circolazione delle informazioni fra i diversi attori dell'iniziativa.

L'utilizzo dell'Applicativo web consente ai Soggetti Beneficiari di essere costantemente informati sullo stato della pratica di finanziamento, sulle eventuali problematiche sorte in fase di istruttoria e sui successivi passi per concludere ogni fase del processo, anche tramite messaggi di posta elettronica inviati all'indirizzo fornito dagli stessi Soggetti Beneficiari.

Sarà, inoltre, resa disponibile sul sito web di CDP una Guida alla compilazione della domanda per facilitare la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione.

Fra i principali vantaggi offerti dall'Applicativo web, merita sottolineare che l'inserimento della domanda tramite l'Applicativo web, oltre a ridurre gli errori di compilazione, consente al richiedente di acquisire telematicamente il numero di protocollo che fissa l'ordine cronologico di ricevimento della prenotazione delle risorse del Fondo Kyoto. La conservazione di tale ordine cronologico acquisito è, tuttavia, condizionata al rispetto dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione in formato cartaceo.

Al riguardo, vi è la consapevolezza che l'utilizzo del formato cartaceo non soddisfi completamente lo spirito e gli obiettivi strategici del Fondo Kyoto e, quindi, andrebbe meglio sostituito con il ricorso al documento informatico con firma digitale e alla Posta Elettronica Certificata (PEC). È questo l'obiettivo che si intende perseguire per i prossimi Cicli di Programmazione.

Nella presente Circolare si è ritenuto più opportuno mantenere l'utilizzo della documentazione cartacea atteso l'ampio e disomogeneo pubblico di utenti potenzialmente interessati alla richiesta di beneficio.

Un'ulteriore soluzione atta ad agevolare la fruizione delle risorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto è rappresentata dalla possibilità, offerta a tutto il sistema bancario, di operare in complementarietà con CDP per assicurare all'iniziativa una diffusione capillare attraverso la rete di sportelli presenti sul territorio. Con la possibilità di adesione offerta alle banche grandi e piccole il Fondo Kyoto intende mettere tutti gli intermediari su un piano di parità concorrenziale, rappresentato dalla possibilità di offrire un servizio aggiuntivo preservando, nel contempo, la relazione con la propria clientela.

Al fine di uniformare la copiosa legislazione vigente in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica e le disposizioni attuative contenute nel Decreto Kyoto, nel testo si è tenuto conto delle novità legislative intervenute nel lasso di tempo intercorso tra la predisposizione e l'entrata in vigore del Decreto Kyoto e come queste ultime si coordinano con le misure di attuazione del Decreto Kyoto stesso.

In ordine alla presentazione dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e richiesti nell'ambito della presente Circolare, si invita a far riferimento a quanto stabilito nell'articolo 15, co. 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" nonché nella Direttiva n. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

Qualora, successivamente all'emanazione della Circolare, sia necessario apportare delle modifiche o integrazioni alle modalità di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione descritte nel successivo Capitolo 2, verranno divulgate nuove eventuali istruzioni in merito.

La presente Circolare deve essere letta congiuntamente al Decreto Kyoto e al Decreto Allegati. In particolare, gli allegati menzionati nella presente Circolare e nel Decreto Kyoto sono quelli riportati nel Decreto Allegati.

La Circolare viene integrata con i Criteri di valutazione aggiuntivi regionali della Regione Piemonte in Allegato I alla presente Circolare.

CAPITOLO 1 - Aspetti generali

Titolo 1 - Cicli di programmazione e Risorse

1. Per il primo Ciclo di Programmazione il Decreto Kyoto assegna un ammontare di risorse pari a 200 milioni di euro e le ripartisce per misure e per aree regionali (nord, centro e sud).
2. La presente Circolare è relativa al primo Ciclo di Programmazione e le risorse sono da intendersi ulteriormente ripartite come alle Tabelle 1 e 4.
3. Il primo Ciclo di Programmazione inizia il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Circolare in G.U. e termina con l'esaurimento delle risorse ad esso assegnate o, in ogni caso, il 31 dicembre 2012 (cfr. Cap. 2, Titolo 5, Punto 1).
4. Le domande di ammissione all'agevolazione che non potranno essere finanziate a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per il presente Ciclo di Programmazione, dovranno essere ripresentate nel successivo Ciclo di Programmazione e ripercorrere l'intero iter istruttorio.
5. Per il secondo e terzo Ciclo di Programmazione le risorse ammontano a 400 milioni di euro di cui 375 milioni di euro ripartiti con il Decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 e i restanti 25 milioni di euro, rientrati nella disponibilità del Fondo Kyoto in attuazione dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, saranno oggetto di successivo decreto di ripartizione. Con quest'ultimo provvedimento verranno individuate le risorse di cui all'articolo 31, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 28 del 2011.
6. I termini di avvio e chiusura relativi al secondo e terzo Ciclo di Programmazione saranno oggetto di apposito Comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. La procedura di attribuzione dei benefici erariali di cui al Decreto Kyoto e disciplinata nella presente Circolare sarà "valutativa a sportello". Ciò significa che le istanze saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione (vale il protocollo telematico attribuito dall'Applicativo web) e fino a esaurimento dei fondi stanziati per ciascun Ciclo di Programmazione.

Titolo 2 – Interventi agevolabili: nuovi investimenti

1. Sono agevolabili (cfr. art. 6, co. 1, Decreto Kyoto) esclusivamente i nuovi investimenti in beni immobili, in motori elettrici, in processi industriali, in ricerca e sviluppo, in gestione forestale sostenibile la cui effettiva realizzazione abbia avuto avvio dalla data di entrata in vigore del Decreto Kyoto (22 aprile 2009).
2. In tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richiesta l'agevolazione devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione della presente Circolare.
3. All'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, il Soggetto Beneficiario allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'intervento presenta i requisiti di nuovo investimento secondo il testo, per le diverse tipologie di Soggetto Beneficiario, di cui agli Allegati da f1) a f6) del Decreto Allegati.

Titolo 3 – Misure e investimenti

1. Le misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto possono essere destinate esclusivamente ai nuovi investimenti così come definiti al titolo precedente.

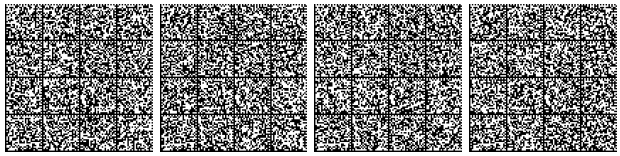

2. Sono ripartite su base regionale le risorse relative alle misure che prevedono interventi su beni immobili (edifici, terreni e altro come definito all'articolo 812 del C.C.), quali:
   a. installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
   b. installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
   c. installazione di impianti per l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario.

   Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali è, inoltre, possibile presentare un unico progetto di investimento che contempla l'integrazione di più interventi, comunque combinati (sistema integrato), da realizzarsi nello stesso sito.
3. Sono assegnate all'intero territorio nazionale le risorse relative alle misure che prevedono:
   a. la sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
   b. l'eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
   c. i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero;
   d. le pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
4. Il Soggetto Beneficiario, a pena di inammissibilità, può presentare una sola domanda di agevolazione per singola misura oltre a quella per sistema integrato (cfr. art. 15, co. 7, Decreto Kyoto).
5. La CDP gestisce le risorse per Ciclo di Programmazione, ripartite in specifici Plafond distinti per misura e per territorio come da Decreto Kyoto. Complessivamente i Plafond sono n. 67 di cui n. 63 alla successiva Tabella 1 e n. 4 alla successiva Tabella 4 (cfr. Cap. 5, Titolo 7).
6. La CDP agisce quale mandatario del Ministero dell'ambiente per la gestione del Fondo Kyoto e per lo svolgimento delle attività a suo carico previste dal Decreto Kyoto e dalla presente Circolare, secondo quanto dettagliatamente indicato nella Convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'ambiente e la CDP in data 15 novembre 2011. Nell'espletamento del proprio mandato CDP è stata espressamente autorizzata dal Ministero dell'ambiente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1717 C.C., a conferire appositi sub-mandati, con o senza rappresentanza:
   (i) alle Banche Aderenti per lo svolgimento delle seguenti attività: (a) perfezionamento e stipula dei Contratti di Finanziamento; (b) rilascio e acquisizione della Fideiussione Bancaria e rilevazione e comunicazione dei parametri di affidabilità economico-finanziaria dei Soggetti Beneficiari; (c) effettuazione di tutte le verifiche antiriciclaggio; (d) acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Finanziamento; e (e) acquisizione della documentazione necessaria alle erogazioni del relativo finanziamento agevolato;
   (ii) a primario istituto di credito con comprovata esperienza nella gestione di operazioni di credito agevolato per lo svolgimento di tutte o parte delle attività – diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (i) - oggetto del mandato conferito a CDP;
   (iii) a primario operatore del settore postale per le attività di ricezione e raccolta di tutta la documentazione inviata dai Soggetti Beneficiari, nonché per la trasformazione di tale documentazione in formato elettronico; e
   (iv) ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 7 e 8 del Decreto Kyoto agli Enti Gestori Regionali per le attività previste a loro carico dal Decreto Kyoto.

Titolo 4 - Ripartizione delle risorse a livello regionale

1. Nel primo Ciclo di Programmazione, le risorse per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali (per un totale di 165 milioni di euro) sono state assegnate alle Regioni e Province autonome riconoscendo, per ciascuna di esse, una quota fissa ed una quota variabile. Quest'ultima è determinata con riferimento alla popolazione residente al 31 Dicembre 2007[1] e ai consumi di energia elettrica rilevati entro lo stesso periodo di riferimento[2].
2. La Tabella 1 riporta la ripartizione in Plafond delle risorse per Regioni e Province autonome (all'interno delle aree Nord, Centro e Sud), determinata sommando l'importo spettante per la quota fissa e per quella variabile.

Tabella 1 - Ripartizione in Plafond delle risorse per Regioni e Province autonome

	Misura Rinnovabili	**Misura Usi Finali**	**Misura Microcogenerazione Diffusa**
REGIONI	**Totale**	**Totale**	**Totale**
Piemonte	**510.000,00**	**7.770.000,00**	**1.510.000,00**
Valle d'Aosta	**110.000,00**	**1.220.000,00**	**290.000,00**
Lombardia	**1.060.000,00**	**16.850.000,00**	**3.000.000,00**
Provincia autonoma Bolzano	**145.000,00**	**1.740.000,00**	**390.000,00**
Provincia autonoma Trento	**150.000,00**	**1.800.000,00**	**400.000,00**
Veneto	**562.000,00**	**8.650.000,00**	**1.630.000,00**
Friuli-Venezia Giulia	**233.000,00**	**3.200.000,00**	**600.000,00**
Liguria	**223.000,00**	**3.040.000,00**	**710.000,00**
Emilia-Romagna	**507.000,00**	**7.730.000,00**	**1.470.000,00**
Regioni Nord	**3.500.000,00**	**52.000.000,00**	**10.000.000,00**
Toscana	**703.000,00**	**7.330.000,00**	**1.760.000,00**
Umbria	**264.000,00**	**2.720.000,00**	**660.000,00**
Marche	**340.000,00**	**3.510.000,00**	**850.000,00**
Lazio	**885.000,00**	**9.250.000,00**	**2.210.000,00**
Abruzzo	**308.000,00**	**3.190.000,00**	**770.000,00**
Regioni Centro	**2.500.000,00**	**26.000.000,00**	**6.250.000,00**
Molise	**160.000,00**	**1.820.000,00**	**380.000,00**
Campania	**965.000,00**	**12.800.000,00**	**2.080.000,00**
Puglia	**835.000,00**	**11.050.000,00**	**1.815.000,00**
Basilicata	**210.000,00**	**2.550.000,00**	**490.000,00**
Calabria	**390.000,00**	**4.900.000,00**	**860.000,00**
Sicilia	**940.000,00**	**12.450.000,00**	**2.030.000,00**
Sardegna	**500.000,00**	**6.430.000,00**	**1.095.000,00**
Regioni Sud	**4.000.000,00**	**52.000.000,00**	**8.750.000,00**
Totale	**10.000.000,00**	**130.000.000,00**	**25.000.000,00**

[1] FONTE: sito ISTAT - Bilancio demografico anno 2007

[2] FONTE: sito di Terna, con esclusione della componente di energia elettrica assorbita dalle Ferrovie dello Stato

Titolo 5 – Gestione delle risorse ripartite a livello regionale

1. Per le sole misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali il Decreto Kyoto consente (all'articolo 4, commi 7 e 8) alle Regioni e Province autonome di gestire direttamente le risorse assegnate, tramite gli Enti Gestori Regionali. La gestione diretta include le seguenti attività:
    a. Ammissione ai benefici erariali (cfr. art. 14 Decreto Kyoto):
        i. modalità di presentazione delle domande (cfr. art. 15 Decreto Kyoto);
        ii. istruttoria (cfr. art. 16 Decreto Kyoto).
        iii. emanazione del provvedimento di ammissione all'agevolazione (cfr. art. 17 Decreto Kyoto).
    b. Gestione delle variazioni del finanziamento agevolato e del recupero:
        i. tempi e modalità di realizzazione degli investimenti (cfr. art. 18 Decreto Kyoto);
        ii. casi di decadenza o revoca. Recupero somme (cfr. art. 21 Decreto Kyoto);
        iii. varianti e variazioni di titolarità (cfr. artt. 22 e 23 Decreto Kyoto).

    Sono escluse dalla competenza delle Regioni e Province autonome le seguenti attività:
    a. stipula e gestione del contratto di finanziamento (cfr. artt. 17 e 19 Decreto Kyoto);
    b. erogazione dei finanziamenti agevolati (cfr. art. 20 Decreto Kyoto).
2. Nella Tabella 2 sono elencati:
    a. le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della predetta facoltà (di seguito indicate come "Regioni di cui alla Tabella 2");
    b. gli Enti Gestori Regionali e i loro relativi indirizzi, ai quali i potenziali Soggetti Beneficiari, il cui bene oggetto di intervento è situato nelle Regioni elencate, devono inviare la domanda di ammissione all'agevolazione.

Tabella 2 – Elenco Enti Gestori Regionali di cui all'art. 4, comma 7 e 8, Decreto Kyoto

Regioni	**Ente Gestore Regionale (enti di sviluppo regionali o Società finanziarie regionali)**
Regione Abruzzo	FONDO KYOTO FI.R.A. SpA – Finanziaria Regionale Abruzzese c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 ROMA
Regione Basilicata	FONDO KYOTO Sviluppo Italia Basilicata Spa c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 ROMA
Regione Emilia Romagna	FONDO KYOTO ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a. c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 ROMA
Regione Lombardia	FONDO KYOTO Cestec SpA – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle Piccole e Medie Imprese Lombarde c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 ROMA
Regione Piemonte	FONDO KYOTO Finpiemonte S.p.A. c/o CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 ROMA

3. Le Regioni di cui alla Tabella 2, gli Enti Gestori Regionali, la CDP e il Ministero dell'ambiente stipulano un'apposita Convenzione attraverso la quale sono disciplinati i rapporti tra i predetti soggetti. Agli oneri derivanti dalla suddetta Convenzione provvedono le Regioni di cui alla Tabella 2, con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.
4. Per le rimanenti Regioni e Province autonome, la gestione delle attività relative al Fondo Kyoto rimane in carico al Ministero dell'ambiente e alla CDP. I Soggetti Beneficiari, il cui bene oggetto di intervento è situato nelle Regioni e Province autonome stesse, devono inviare la domanda di ammissione all'agevolazione al seguente indirizzo:

Tabella 3 – Ente gestore CDP

Regioni	Ente gestore
Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto	FONDO KYOTO CDP S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 ROMA

5. I rapporti tra CDP e il Ministero dell'ambiente sono disciplinati nell'apposita Convenzione tra i medesimi sottoscritta.

Titolo 6 – Ripartizione delle risorse per l'intero territorio nazionale

1. Nel primo Ciclo di Programmazione, per le misure motori elettrici, protossido di azoto, ricerca e gestione forestale sostenibile le risorse sono assegnate all'intero territorio nazionale. La tabella 4 riporta la ripartizione in Plafond delle risorse per ciascuna misura assegnata a livello nazionale.

Tabella 4 - Ripartizione in Plafond delle risorse per l'intero territorio nazionale

Misure per l'intero territorio nazionale	Importo
Misura motori elettrici	**15.000.000,00**
Misura di protossido di azoto	**5.000.000,00**
Misura ricerca	**5.000.000,00**
Misura gestione forestale sostenibile	**10.000.000,00**
Totale	**35.000.000,00**

Titolo 7 – Gestione delle risorse ripartite per l'intero territorio nazionale

1. Per le misure motori elettrici, protossido di azoto, ricerca e gestione forestale sostenibile il Ministero dell'ambiente e la CDP gestiscono le attività previste dal Decreto Kyoto e dalla presente Circolare.

Titolo 8 - Finanziamenti agevolabili - soglie minime economicamente convenienti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del Decreto Kyoto, sono di seguito indicate le taglie minime al di sotto delle quali, ad oggi, non risulta economicamente conveniente l'accesso al finanziamento agevolato:
    a. Misura rinnovabili
        - Solare Termico: impianti con superficie (S) 12 m^2;

- Eolico: potenza (P) 3 kW_p;
- Fotovoltaico: potenza (P) 3 kW_p;
- Biomasse termico alimentato a pellets o a cippato (compresa tra 50 kW_t e 450 kW_t): si rimanda all'allegato d) al Decreto Allegati denominato "Tabella costi unitari massimi ammissibili";
- Mini-idroelettrico (compresa tra 1kW_p e 200 kW_p): si rimanda all'allegato d) al Decreto Allegati denominato "Tabella costi unitari massimi ammissibili";

b. Misura microcogenerazione diffusa: potenza (P) 5 kW_e;

c. Misura motori elettrici: sostituzione di almeno 2 motori esistenti, ciascuno di potenza superiore a 90 kW_e con 2 nuovi motori;

d. Almeno 20.000,00 euro di finanziamento agevolato per tutti gli altri interventi e per i sistemi integrati.

Titolo 9 - Soggetti Beneficiari delle misure

1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, del Decreto Kyoto si riporta in Tabella 5 un quadro sintetico ove sono identificati i Soggetti Beneficiari per singola misura.

Tabella 5 – Soggetti Beneficiari per singola misura

Misura microcogenerazione diffusa (ripartizione su base regionale)	**Beneficiari**
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale compresa fino a 50 kW_e che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa	- *"persona fisica"*; - *"imprese"*; -*"persona giuridica privata"*; - *"condomini"*; - *"soggetti pubblici"*
Misura rinnovabili (ripartizione su base regionale)	**Beneficiari**
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: - impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kW_p e 200 kW_p; - impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kW_p e 200 kW_p; - impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kW_t) compresa tra 50 kW_t e 450 kW_t; - impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kW_p e 40 kW_p	- *"persona fisica"*; - *"imprese"*; - *"persona giuridica privata"*; - *"condomini"*; - *"soggetti pubblici"*;
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: - impianti solari termici con superficie d'apertura fino a 200 m^2	- *"soggetti pubblici"*
Misura usi finali (ripartizione su base regionale)	**Beneficiari**
Sono ammessi investimenti per singolo intervento: - sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati	- *"soggetti pubblici"*
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:	- *"persona fisica"*;

- per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW_e alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici; - per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MW_t	- "*imprese*"; - "*persona giuridica privata*"; - "*condomini*"; - "*soggetti pubblici*"
Sono ammessi investimenti per singolo intervento: - impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW_e alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa	- "*soggetti pubblici*"
Misura motori elettrici (ripartizione su base nazionale)	**Beneficiari**
Sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kW_e con apparecchiature ad alta efficienza	- "*imprese*"
Misura protossido di azoto (ripartizione su base nazionale)	***Beneficiari***
Sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali	- "*imprese*"
Misura ricerca (ripartizione su base nazionale)	***Beneficiari***
Sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca pre-competitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile	- Istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati, - Università e loro consorzi, - soggetti costituiti, anche in compartecipazione pubblico-privata, per la creazione di *spin-off* al fine di valorizzare i risultati della ricerca
Misura gestione forestale sostenibile (ripartizione su base nazionale)	***Beneficiari***
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che presentano la finalità di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste	Regioni e province autonome

2. Con riferimento alle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, per i "soggetti pubblici", gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su beni immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità degli stessi "soggetti pubblici".
3. Per i restanti soggetti di natura privata, ad eccezione delle ESCo, che accedono alle suddette misure, gli interventi possono essere effettuati su beni immobili di proprietà del Soggetto Beneficiario.

Titolo 10 – Parti comuni e comproprietà

1. Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali gli interventi possono riguardare sia le parti comuni di un bene immobile sia un unico bene immobile in comproprietà.
2. Con riferimento agli interventi su parti comuni, si applicano i seguenti criteri:
    a. da un minimo di 5 a un massimo di 9 unità immobiliari l'accesso al finanziamento avviene con i medesimi criteri previsti per i "condomini" (cfr. Decreto Kyoto e Decreto Allegati). L'accesso al finanziamento avviene tramite l'amministratore che

agisce mediante procura notarile in nome e per conto di tutti i proprietari (siano essi "persone fisiche" o "persone giuridiche private" o "imprese"); pertanto, il contratto di finanziamento sarà cointestato a tutti i condomini che saranno responsabili in solido.

b. da un minimo di 2 a un massimo di 4 unità immobiliari non costituite in condominio si è in presenza di una comunione e l'accesso al finanziamento avviene con i medesimi criteri previsti per i "condomini" (cfr. Decreto Kyoto e Decreto Allegati). L'accesso al finanziamento avviene tramite un rappresentante comune che agisce mediante procura notarile in nome e per conto di tutti i proprietari (siano essi "persone fisiche" o "persone giuridiche private" o "imprese"); pertanto il contratto di finanziamento sarà cointestato a tutti i proprietari che saranno responsabili in solido.

3. Nel caso in cui uno o più partecipanti alla comunione siano una "impresa" è fatto obbligo allegare Certificato rilasciato dal competente Tribunale Fallimentare attestante l'assenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa.
4. In caso di comproprietà di un bene immobile saranno beneficiari del finanziamento tutti i comproprietari (siano essi "persone fisiche" o "persone giuridiche private" o "imprese"), pertanto il contratto di finanziamento sarà cointestato a tutti i proprietari che saranno responsabili in solido. Alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, devono comparire tutti i soggetti comproprietari, salvo la possibilità di conferire apposita procura notarile ad un rappresentante comune.
5. Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento tutti i soggetti comproprietari rilasciano apposita delega ad uno di essi alla sottoscrizione della domanda, nonché alla gestione del relativo procedimento istruttorio. Pena inammissibilità della domanda, le deleghe devono essere allegate alla domanda di finanziamento.
6. Si evidenzia che anche in presenza di più Soggetti Beneficiari della stessa natura giuridica (per esempio due o più "persone fisiche", due o più "persone giuridiche private", due o più "imprese") alla domanda presentata, pena la sua inammissibilità, devono essere allegati i documenti prescritti come "ALLEGATI" alle pagine 70 e 71 Allegato a6) del Decreto Allegati, ivi comprese le comunicazioni/dichiarazioni di cui agli Allegati da b1) a b3) ed f6) del Decreto Allegati, in conformità all'elenco ivi riportato per ciascun Soggetto Beneficiario ed in dipendenza dalla sua specifica tipologia ("persona fisica" o "persona giuridica privata" o "impresa").

Titolo 11 – Imprese

1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, i soggetti "imprese" devono possedere i seguenti requisiti soggettivi (cfr. art. 5, co. 2, Decreto Kyoto):
   a. essere già iscritti nel registro delle imprese;
   b. trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
   c. aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilanci su base annuale.
2. Nell'ambito delle "imprese" sono incluse le Società di servizi energetici (ESCo).

Titolo 12 – ESCo

1. Alle ESCo si applica la disciplina prevista per i Soggetti Beneficiari "imprese".

2. Le ESCo possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni per le misure a cui ha accesso il proprietario del bene immobile oggetto dell'intervento e per il quale è presentata la domanda di ammissione all'agevolazione.
3. Le ESCo non possono presentare domande di ammissione all'agevolazione per la Misura gestione forestale sostenibile.
4. Le ESCo, a differenza di quanto previsto al Punto 4 del Titolo 3, possono presentare più domande a valere sulla stessa misura compresi i sistemi integrati, purché riferite a beni immobili diversi tra di loro e appartenenti rispettivamente a diversi soggetti proprietari sia pubblici che privati.
5. Le ESCo, oltre a quanto previsto al precedente Titolo 11, devono essere in possesso di:
    a. Atto di concessione su beni immobili di proprietà di "soggetti pubblici"**;**
    b. Contratto di gestione su beni immobili di proprietà degli altri soggetti diversi da "soggetti pubblici".
6. All'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e relativa documentazione, le ESCo devono fornire:
    a. una copia conforme dell'atto di concessione o del contratto, oppure
    b. una dichiarazione autocertificata nei modi di legge rilasciata dal soggetto concedente, pubblico o privato, attestante la concessione o la stipula del contratto e completa dei dati relativi alla concessione o al contratto e dei dati relativi al bene immobile oggetto dell'intervento.
7. L'atto di concessione o il contratto deve essere pienamente operante alla data di inoltro della domanda di ammissione all'agevolazione; non sono ammesse dichiarazioni o simili attestanti la volontà di stipulare i relativi atti in momenti successivi.
8. In caso di "condomini**"** che si avvalgono della ESCo, il contratto e la dichiarazione possono essere a firma dell'amministratore su procura notarile dei condomini.
9. La concessione o il contratto devono avere una durata superiore alla durata del rimborso del finanziamento richiesto.
10. Dal certificato camerale deve risultare, a pena di inammissibilità, che la società opera anche in veste di ESCo.

Titolo 13 - Ulteriori specifiche regionali

1. La Regione Piemonte ha definito criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'articolo 6 del Decreto Kyoto che tengono conto della peculiare specificità territoriale. Detti criteri sono riportati in Allegato I alla presente Circolare.

Titolo 14 - Ammontare finanziamento agevolato

1. L'ammontare del finanziamento agevolato è calcolato come il valore minimo tra:
    a. il massimale di finanziamento agevolato fissato per ciascuna misura (cfr. art. 10 Decreto Kyoto) definito sulla base di standard di costo per scaglioni di potenza o di superficie nonché di limiti massimi per singolo progetto;
    b. il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili (cfr. allegato e) Decreto Allegati) ;
    c. il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto (cfr. allegato e) Decreto Allegati) in funzione della capacità di autofinanziamento del Soggetto Beneficiario.

2. La modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento agevolato è descritta nel successivo Capitolo 4 ove sono riportati, per maggior chiarezza, alcuni esempi di calcolo riguardanti le diverse Misure.
   Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale del progetto; la restante parte è a carico del Soggetto Beneficiario il quale potrà fare ricorso a strumenti propri o all'accesso al credito bancario.
   Nella Tabella 6 sono indicate le percentuali di agevolazione riconosciute ai Soggetti Beneficiari di natura pubblica o privata, fermo restando il rispetto dei massimali del finanziamento agevolato previsti nel Decreto Kyoto per singola misura.

Tabella 6 - Percentuale di agevolazione *

Soggetti Beneficiari	**Misure**						
	Microcogenerazione	Rinnovabili	Usi finali	Motori elettrici	Protossido di azoto	Ricerca	Gestione forestale sostenibile
Pubblici	90%					50% dei costi ammissibili	100%
Privati	70%						

*Percentuale di agevolazione (da applicare al totale generale dei costi ammissibili e al totale finanziamento agevolato richiesto)

3. Per quanto concerne le ESCo, queste ultime beneficiano della percentuale di agevolazione riconosciuta in capo al proprietario del bene immobile oggetto dell'intervento per cui è presentata la domanda di ammissione all'agevolazione.

Titolo 15 – Determinazione del tasso di interesse

1. Il tasso di interesse applicato nella erogazione dei finanziamenti agevolati è pari allo 0,50 per cento annuo nominale (cfr. art. 19, co. 1, Decreto Kyoto) così come stabilito dal Decreto Tasso.
2. Il tasso di interesse agevolato concorre a determinare l'entità dell'intensità di aiuto. Convenzionalmente tale intensità si calcola come differenza, attualizzata, tra i seguenti tassi:
   - tasso di riferimento e attualizzazione (dato dal tasso base pubblicato dalla Commissione Europea al link http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html aumentato di 100 punti base) vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e
   - tasso agevolato di cui al Punto 1.

Titolo 16 – Cumulabilità nel rispetto della regola "de minimis" per le Imprese

1. Per il soggetto "imprese" i benefici previsti dalle singole normative comunitarie, nazionali e regionali, compresi quelli erogati a livello locale, inclusa l'intensità di aiuto di cui sopra, sono cumulabili fino al raggiungimento della quota massima dell'aiuto di Stato consentita (cfr. art. 9, co. 1, Decreto Kyoto). Detta soglia, definita "de minimis" non può superare

l'ammontare di 200.000,00 euro nell'arco di tre anni, in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. Il controllo del "de minimis" è effettuato secondo quanto previsto dal richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delle dichiarazioni rese all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) procedono con verifiche dirette avvalendosi della Banca Dati Anagrafica istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) possono inoltre avvalersi delle banche dati regionali per le verifiche delle dichiarazioni relative al "de minimis" rese all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione.
4. E' comunque posto a carico del Soggetto Beneficiario informare di eventuali ulteriori agevolazioni avvenute in data successiva all'invio della domanda di ammissione al finanziamento agevolato ovvero di qualsiasi altra situazione modificativa della dichiarazione presentata in sede di domanda di ammissione al finanziamento agevolato: per il Ministero dell'ambiente la CDP e, per le Regioni di cui alla Tabella 2, gli Enti Gestori Regionali.

Titolo 17 – Efficienza energetica e fonti rinnovabili: condizioni di cumulabilità degli incentivi in materia

I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi e tariffe:

1. Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che consente il riconoscimento e il rilascio dei cd. "**Certificati verdi**" (art. 2, co. 143- 157, della Legge Finanziaria 2008) e degli incentivi previsti dall'art. 24 del Dlgs. 3 marzo 2011, n.28;
2. Tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica (art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 6 agosto 2010, cd. "**Terzo Conto Energia**" e art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 5 maggio 2011, cd "**Quarto Conto Energia**";
3. Incentivi per la produzione di energia elettrica **da impianti da fonti di energia rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MW_e** e **da impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo – saccarifico** approvati dal competente Comitato (art. 24, co. 3, del d.lgs. n.28/2011);
4. Incentivi per la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni** (art. 28, co. 1, lett. d), e co. 5 del d.lgs. n. 28/2011).

Titolo 18 - Fasi del procedimento per l'utilizzo del finanziamento agevolato

1. I capitoli successivi della Circolare descrivono le diverse fasi del procedimento per l'utilizzo del finanziamento agevolato. Il testo è stato organizzato in funzione delle quattro fasi e delle relative sotto fasi che seguono.
2. Fase di **presentazione della domanda di ammissione al finanziamento agevolato** (cfr. Cap. 2 - 3 - 4):

   a. preparazione della domanda (vedi, unitamente al Decreto Kyoto e al Decreto Allegati, anche il Capitolo 3 "Definizioni tecniche e specifiche aggiuntive" e il Capitolo 4 "Costi ammissibili e modalità di calcolo del beneficio erariale" della presente Circolare; la Guida alla compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione sul sito web di CDP e, per la misura motori elettrici, l'allegato h) al Decreto Allegati "Tabella per l'accesso ai benefici previsti per la Misura motori elettrici");
   b. presentazione della domanda.
3. Fase di **ammissione della domanda al finanziamento agevolato** (cfr. Cap. 5):
   a. raccolta delle domande;
   b. istruttoria preliminare;
   c. istruttoria tecnica;
   d. istruttoria economico-finanziaria;
   e. provvedimento di ammissione.
4. Fase di **stipula del contratto ed erogazione del finanziamento agevolato** (cfr. Cap. 6):
   a. stipula del contratto di finanziamento;
   b. erogazione anticipazione;
   c. erogazione SAL;
   d. erogazione saldo a collaudo;
   e. emissione e incasso rate del finanziamento agevolato.
5. Fase di **gestione delle variazioni del finanziamento agevolato e del recupero** (cfr. Cap. 7):
   a. variazioni di titolarità;
   b. variazioni dati;
   c. proroghe;
   d. varianti e aggiornamenti del cronoprogramma;
   e. revoca;
   f. recupero forzoso.

CAPITOLO 2 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione

Titolo 1 – Sito e Applicativo web

1. CDP dedica al Fondo Kyoto un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale (www.cassaddpp.it) ove sono disponibili e scaricabili tutti i documenti utili per la domanda di agevolazione. Tramite la stessa sezione si accede all'Applicativo web per la gestione delle domande e dei progetti finanziati.
2. L'Applicativo web offre ai Soggetti Beneficiari vantaggi di rapidità, di auto-validazione dei dati immessi e di acquisizione della prenotazione delle risorse.
3. L'utilizzo dell'Applicativo web consente anche a tutti gli utenti (Soggetti Beneficiari, Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico, Regioni e Province autonome, Enti Gestori Regionali, Banche Aderenti e CDP) di agire in consultazione e/o in aggiornamento, in base alle autorizzazioni del profilo assegnato.
4. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico consultano gli elenchi afferenti le istanze pervenute tramite l'Applicativo web.
5. Le Regioni di cui alla Tabella 2 e gli Enti Gestori Regionali utilizzano l'Applicativo web messo a disposizione da CDP per la gestione delle domande e dei progetti finanziati di propria competenza, svolgendo comunque in autonomia tutte le fasi di istruttoria.

Titolo 2 – Accreditamento (Userid e Password)

1. Per accedere alla procedura di compilazione della domanda utilizzando l'Applicativo web, i soggetti devono disporre delle credenziali di accesso che vengono rilasciate tramite la procedura di accreditamento disponibile sul sito web di CDP.
2. **E' possibile procedere all'accreditamento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Circolare sulla Gazzetta Ufficiale**.
3. L'accreditamento avviene inserendo i dati identificativi di una "persona fisica" ed un indirizzo e-mail. Al termine della registrazione il sistema genera le credenziali di accesso (userid e password) e le invia all'indirizzo di posta elettronica specificato. La userid e la password sono utilizzati ai fini della compilazione e della successiva visualizzazione della domanda di ammissione all'agevolazione.

Titolo 3 – Utilizzo Applicativo web per la compilazione della domanda

1. L'Applicativo web consente ai soggetti accreditati di inserire i dati relativi alla domanda di ammissione all'agevolazione e definisce subito l'ordine cronologico di presentazione delle stesse domande.
2. L'Applicativo web guida il soggetto nell'immissione dei propri dati, dei dati relativi alla Banca Aderente di riferimento, al progetto, alla domiciliazione delle comunicazioni, ecc.
3. Una volta compilato il modulo di domanda in ogni sua parte, l'utente conferma la domanda di ammissione all'agevolazione acquisita dal sistema e riceve il protocollo telematico.
4. In tale fase sulla domanda può comparire la dicitura "Gestione fuori Plafond" (cfr. Cap. 5, Titolo 7, Punto 4).

5. Utilizzando la stessa userid l'utente potrà presentare più domande, nel rispetto di quanto previsto al Cap. 1, Titolo 3, Punto 4.

Titolo 4 – Aiuti alla compilazione della domanda

1. Sarà disponibile sul sito web di CDP (www.cassaddpp.it) una "*Guida alla compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione*" per aiutare i potenziali Soggetti Beneficiari ad accedere al Fondo Kyoto.
2. Sull'Applicativo web è altresì disponibile un supporto in linea. Tali aiuti contengono anche i criteri di valutazione aggiuntivi definiti dalla Regione Piemonte.

Titolo 5 – Termini di presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata **a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** e **fino al centotrentacinquesimo giorno compreso dalla stessa data di pubblicazione.** Qualora la scadenza del centotrentacinquesimo giorno dovesse risultare successiva alla data del 31 dicembre 2012 (cfr. Cap. 1, Titolo 1, Punto 3) saranno considerate pervenute nei termini tutte le domande presentate entro il centotrentacinquesimo giorno come innanzi definito. Non saranno, pertanto, accolte domande presentate oltre tale ultimo termine.
2. La compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione tramite l'utilizzo dell'Applicativo web e la conseguente prenotazione telematica saranno possibili a partire dalle ore 12.00 dello stesso quindicesimo giorno.

Titolo 6 – Stampa domanda dall'Applicativo web e sua presentazione

1. La domanda di ammissione all'agevolazione, così come inserita nell'Applicativo web, deve essere stampata (la stampa riporterà il protocollo telematico attribuito), sottoscritta e completata con la documentazione allegata.
2. In fase di stampa della domanda l'Applicativo web produce automaticamente un frontespizio ove è riportato mittente, numero di protocollo telematico, indirizzo di destinazione e data di chiusura della transazione di inserimento della domanda. Analogamente a quanto accade in fase di conferma della domanda, sul frontespizio potrebbe essere riportata la dicitura "Gestione fuori Plafond" (cfr. Cap. 5, Titolo 7, Punto 4). Il frontespizio deve essere applicato all'esterno del plico.
3. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione richiesta in formato cartaceo, a pena di inammissibilità della domanda stessa. Sulla domanda deve essere apposta una marca da bollo amministrativa, fatta salva l'esenzione prevista per i "soggetti pubblici" che sono comunque tenuti a presentare in domanda, pena l'inammissibilità della stessa, la documentazione attestante i poteri di firma della persona delegata alla presentazione dell'istanza.
4. Per quanto concerne la documentazione da allegare al modulo di domanda si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Allegati e dalla presente Circolare, in particolare il Titolo 10 (Parti comuni e comproprietà) del Capitolo 1 nonché i successivi Titoli 9 (Autorizzazioni), 10 (D.U.R.C.), 11 (Richiesta di Fideiussione Bancaria) e 12 (Imprese soggette alla verifica antimafia).

5. La documentazione completa deve essere inviata entro il termine perentorio di 3 giorni solari successivi alla data di chiusura della transazione di inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione nell'Applicativo web. Se il terzo giorno solare coincide con un giorno che non sia Giorno Lavorativo la scadenza è prorogata al primo Giorno Lavorativo successivo.
6. Per il rispetto del sopraindicato termine farà fede il timbro postale di spedizione.
7. Le domande e la relativa documentazione non inoltrate secondo quanto previsto al successivo Titolo 7, Punto 2, ovvero inviate oltre il sopraindicato termine, saranno ritenute non ricevibili con conseguente decadenza dell'ordine cronologico inizialmente acquisito. Per tali domande non sarà avviato il procedimento di istruttoria di cui al successivo Capitolo 5.
8. Il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa.

Titolo 7 – Luogo di presentazione della domanda e degli allegati

1. L'invio della domanda e degli allegati deve essere effettuato a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o "Raccomandata 1" con prova di consegna all'indirizzo CDP (cfr. Tabella 3) o all'indirizzo degli Enti Gestori Regionali (esclusivamente per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali quando il bene oggetto di intervento è situato in una delle Regioni di cui alla Tabella 2).
2. Ogni plico deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda di ammissione all'agevolazione con la relativa documentazione in formato cartaceo in originale. Per i successivi Cicli di Programmazione, è previsto il ricorso al documento informatico con firma digitale e alla Posta Elettronica Certificata (PEC) o, tramite l'Applicativo web, al caricamento della documentazione; di questo verrà data apposita informativa.
3. Non è ammessa la consegna a mano dei plichi.
4. La CDP e gli Enti Gestori Regionali, ricevute le domande in formato cartaceo, provvedono all'alimentazione della banca dati informatica, effettuando la scansione dei documenti cartacei ove necessario.

Titolo 8 – Rinuncia e modifica della domanda compilata tramite l'Applicativo web

1. Una volta inviata la domanda di ammissione all'agevolazione tramite l'Applicativo web, i dati ivi contenuti non potranno essere modificati dal Soggetto Beneficiario tramite lo stesso Applicativo web se non previa rinuncia alla domanda stessa.
2. Il Soggetto Beneficiario che intende rinunciare alla domanda di ammissione all'agevolazione presentata deve compilare e stampare l'apposito modulo presente sull'Applicativo web. Una volta firmato il modulo deve essere inviato, a mezzo raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, a CDP o agli Enti Gestori Regionali.
3. Tale modulo di rinuncia riporta il protocollo telematico relativo alla domanda precedentemente acquisita. Al ricevimento della comunicazione di rinuncia CDP o gli Enti Gestori Regionali provvedono, entro tre giorni lavorativi, ad abilitare nuovamente il Soggetto Beneficiario all'inserimento di una eventuale nuova domanda di ammissione all'agevolazione sulla medesima misura.
4. La fase di rinuncia prevede, oltre il successivo inoltro del cartaceo nelle modalità di cui sopra, una doppia conferma tramite Applicativo web.

5. In ogni caso, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare a CDP/Enti Gestori Regionali qualsiasi variazione relativa ai dati inseriti nella domanda secondo le modalità previste al Cap. 7, Titoli 1, 2 e 4 della presente Circolare.

Titolo 9 – Autorizzazioni necessarie per la costruzione, l'installazione e l'esercizio delle opere e impianti.

1. Alla domanda di ammissione all'agevolazione devono essere allegate, pena l'inammissibilità, le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** rese ai sensi del DPR 445/2000 (per le diverse tipologie di Soggetto Beneficiario, di cui agli Allegati da f1) a f6) del Decreto Allegati) compilate e sottoscritte (cfr. Cap. 6, Titolo 10, Punto 3 - Titolo 11, Punto 5 – Titolo 12, Punto 3).
2. La disciplina concernente le autorizzazioni non si presenta univoca a livello nazionale e locale; pertanto, nel caso in cui l'intervento oggetto di domanda di ammissione all'agevolazione necessiti di autorizzazioni, sarà lo stesso Soggetto Beneficiario ad indicare puntualmente le autorizzazioni necessarie, allegando alla suindicata dichiarazione, pena l'inammissibilità della domanda stessa, l'elenco di tutte le autorizzazioni ed adempimenti di legge necessari per:
    a. la fase di costruzione e installazione delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda di ammissione all'agevolazione, con relativa indicazione dello stato di acquisizione o richiesta dell'autorizzazione e con l'indicazione dell'ente che rilascia l'autorizzazione stessa;
    b. la fase di esercizio delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda di ammissione all'agevolazione.
3. Relativamente alle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'installazione delle opere e impianti, va precisato che, qualora non possa essere allegata copia conforme delle autorizzazioni in quanto non ancora conseguite, andrà compilata la lista secondo il testo, per le diverse tipologie di Soggetto Beneficiario, di cui agli Allegati da f1) a f6) del Decreto Allegati e allegata copia delle richieste di autorizzazione inoltrate alle autorità competenti, complete di numero e data protocollo. Una volta rilasciate dalle competenti autorità, le autorizzazioni in corso di validità devono essere prodotte nei termini e nelle modalità rappresentate al successivo Cap. 5, Titolo 8, Punti 4 e 5.
4. Relativamente alle autorizzazioni necessarie per la successiva fase di esercizio delle opere e impianti presenti nel prospetto riportato, per le diverse tipologie di Soggetto Beneficiario, negli Allegati da f1) a f6) del Decreto Allegati, una volta rilasciate dalle competenti autorità, devono essere prodotte, in corso di validità, nei termini e nelle modalità rappresentate al successivo Cap. 6, Titolo 12, Punti 3 e 4.

Titolo 10 – Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

1. I soggetti "imprese" e "persona giuridica privata", oltre a quanto sopra indicato, devono, pena l'inammissibilità, allegare alla domanda di ammissione all'agevolazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri dipendenti. Laddove i suddetti soggetti non siano in possesso del D.U.R.C. all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, allegano copia dell'istanza di richiesta presentata all'istituto competente, nonché dichiarazione

sostitutiva resa dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e comprensiva dell'indicazione delle sedi INPS, INAIL, Cassa Edile ove è attiva una posizione con i relativi numeri di matricola secondo il testo, per le diverse tipologie di Soggetto Beneficiario, di cui agli Allegati da f1) a f6) del Decreto Allegati.

Titolo 11 – Richiesta di Fideiussione Bancaria

1. I Soggetti Beneficiari "persona fisica", "imprese", "persona giuridica privata" e "condomini" devono richiedere ad una Banca Aderente (cfr. Cap. 6) il rilascio di Fideiussione Bancaria per un importo pari al 30% del finanziamento agevolato richiesto.
   Tale richiesta deve essere allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione.
2. Per i "condomini":
   a. la Fideiussione Bancaria deve essere unica per tutto il condominio; non è consentita la presentazione di una Fideiussione Bancaria per singolo condomino;
   b. in alternativa alla comunicazione dei parametri di affidabilità economico-finanziaria da parte della Banca Aderente, la prevista Fideiussione Bancaria dovrà essere aumentata al 35% del finanziamento.
3. La mancata presentazione, all'atto della domanda di ammissione all'agevolazione, della richiesta di Fideiussione Bancaria alla Banca Aderente comporta la non ammissione e conseguente diniego di cui al Capitolo 5.

Titolo 12 – Imprese soggette alla verifica antimafia

1. All'atto della domanda di ammissione all'agevolazione, le "imprese" presentano il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, corredato dell'apposita dicitura "antimafia".
2. L'acquisizione obbligatoria delle informazioni da parte del Ministero dell'ambiente o delle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o degli Enti Gestori Regionali appositamente delegati), dalle competenti Prefetture per il rispetto della normativa "antimafia", viene effettuata per ciascuna "impresa" nei casi in cui l'importo del singolo finanziamento o la somma degli importi dei finanziamenti superi la soglia di legge fissata a € 154.937,07 (di seguito "imprese soggette alla verifica antimafia").

Titolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", vi è l'obbligo di garantire e porre in essere ogni azione necessaria al fine di assicurare quanto previsto, circa la "Tracciabilità dei flussi finanziari", dall'articolo 3 della richiamata legge e sue ss.mm.ii.
2. Ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata norma, a decorrere dal 7 settembre 2010, i concessionari dei finanziamenti pubblici eseguono ogni movimento finanziario, afferente l'impiego di tali finanziamenti, tramite uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Ai fini della tracciabilità, ciascun bonifico eseguito o ricevuto e relativo al finanziamento in questione deve riportare, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito

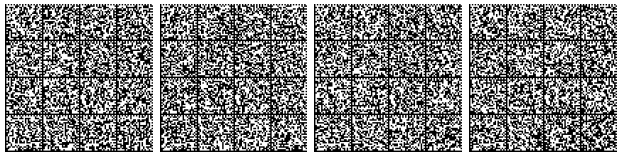

dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP).

4. L'eventuale mancata osservanza delle innanzi citate disposizioni, comporterà a carico del soggetto inadempiente l'applicazione delle sanzioni contemplate nell'articolo 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

CAPITOLO 3 - Definizioni tecniche e specifiche aggiuntive

Titolo 1 – Specifiche di carattere generale

1. All'articolo 6, comma 2, del Decreto Kyoto per "edificio" si intende, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici.
2. Per "piccola rete isolata" si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ss.mm.ii., ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
3. Per tutte le misure, resta inteso che, laddove intervengano innovazioni normative, il Soggetto Beneficiario deve attenersi alla normativa in vigore all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, con particolare riferimento al Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii sulle fonti rinnovabili e al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii sul rendimento energetico in edilizia.

Titolo 2 - Specifiche aggiuntive per impianti connessi alla rete elettrica

1. Per gli impianti connessi alla rete elettrica si applicano le disposizioni di cui alla Delibera 99/08 del 23/07/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas relativa al "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)*" che regola le condizioni tecnico economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica e ss.mm.ii (si veda www.autorita.energia.it).
2. Dal 1 gennaio 2009 il servizio di scambio sul posto è erogato sulla base della Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08, "*Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto -TISP*" dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e ss.mm.ii (si veda www.autorita.energia.it).

Titolo 3 - Specifiche aggiuntive per impianti fotovoltaici

1. Rientrano nei benefici del Decreto Kyoto solo gli impianti di nuova costruzione che siano integrati negli edifici o parzialmente integrati negli edifici.

Ai fini dell'accesso ai benefici del Decreto Kyoto, i moduli devono essere posizionati su un edificio così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. e ricadente in una delle categorie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (riportate in Tabella 7) secondo le seguenti modalità (si veda Allegato 2 del DM 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici"):

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.
5	Moduli fotovoltaici installati su facciate, finestre, balaustre e parapetti di edifici	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie dell'elemento con o senza sostituzione della medesima superficie. Per le finestre i moduli fotovoltaici sostituiscono o integrano le superfici vetrate delle finestre stesse. Per le persiane i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi strutturali delle persiane stesse.

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.

Tabella 7 - Classificazione generale degli edifici per categorie ai sensi dell'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412

Articolo 3

Classificazione generale degli edifici per categorie.

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

2. Per esempi di integrazione architettonica si rimanda ai documenti di riferimento prodotti dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e reperibili sul sito www.gse.it.
3. In apposita sezione del Progetto Definitivo allegato alla domanda di ammissione all'agevolazione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario dichiara in quale categoria, tra quelle riportate nella tabella di cui al Punto 2 del precedente Titolo 3, ricade l'impianto, mettendo chiaramente in evidenza, attraverso accurata descrizione e disegni tecnici, la tipologia di integrazione.
4. In relazione a quanto previsto all'allegato c7) del Decreto Allegati, qualora per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si faccia ricorso a moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 o CEI EN 61646, nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto, il Soggetto Beneficiario dovrà allegare all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione di cui al Decreto Kyoto:
    a. dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalle norme CEI EN 61215 o CEI EN 61646;
    b. a supporto della dichiarazione di cui al precedente punto a), certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli fotovoltaici similari a quelli previsti dal progetto;
    c. documentazione idonea a dimostrare che il laboratorio di cui al precedente punto b) risulta essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.
5. I moduli fotovoltaici devono essere realizzati, provati e verificati in accordo con l'Allegato 1 del DM 5 maggio 2011.

Titolo 4 - Specifiche aggiuntive per il Biogas

1. Il Biogas deve rispettare quanto previsto alla Parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.
2. Il Biogas non deve essere prodotto da rifiuti.
3. Nel rispetto di quanto previsto al precedente Punto 1, il Biogas di origine vegetale è quello prodotto all'interno del territorio regionale nel quale l'impianto che lo utilizza per produrre energia verrà realizzato con biomassa vegetale prodotta, lavorata e fornita all'interno del medesimo territorio regionale, ovvero nell'ambito della Filiera Corta così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera v), del Decreto Kyoto. Nel caso in cui la biomassa è da Filiera

Corta anche la produzione del Biogas deve avvenire nel raggio di 70 Km dall'impianto che lo utilizza per produrre energia.

4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Punti 1 e 2, il Biogas può anche essere prodotto da biomasse di origine non vegetale, ma solo se la biomassa è ottenuta da Filiera Corta così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera v), del Decreto Kyoto, ossia la biomassa deve essere prodotta, lavorata e fornita entro il raggio di 70 km dall'impianto che la utilizza per produrre energia. In tal caso anche la produzione di Biogas deve avvenire nel raggio di 70 Km dall'impianto che lo utilizza per produrre energia.
5. In apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario specifica se esso stesso provvede alla produzione del Biogas utilizzato dall'impianto di produzione di energia ed alla produzione, lavorazione e fornitura della biomassa da cui è prodotto il Biogas, fornendo indicazione della localizzazione del sito di produzione della biomassa e del Biogas, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti Punti 2 e 3. La localizzazione del sito di produzione del Biogas e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.
6. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario produca il Biogas utilizzato dall'impianto di produzione di energia ma non produca la biomassa da cui è prodotto il Biogas stesso, ciò verrà specificato in una apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione con la quale il Soggetto Beneficiario fornisce altresì la localizzazione del sito di produzione del Biogas ed un elenco informativo dei fornitori della biomassa specificando, tra l'altro, il nominativo e la localizzazione delle ditte e la localizzazione dei siti di produzione della biomassa, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti Punti 2 e 3. La localizzazione del sito di produzione del Biogas e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.
7. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario acquisti il Biogas (da specificare in una apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione), tale Biogas deve rispettare quanto previsto ai Punti 1, 2 e 3 e il Soggetto Beneficiario deve indicare il nominativo e localizzazione della ditta che produce Biogas con la relativa localizzazione dei siti di produzione del Biogas nonché l'elenco informativo dei fornitori della biomassa specificando, tra l'altro, il nominativo e la localizzazione delle ditte e la localizzazione dei siti di produzione della biomassa. La localizzazione del sito di produzione del Biogas e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.
8. Qualora la biomassa o il Biogas siano forniti da soggetti diversi dal Soggetto Beneficiario, il Soggetto Beneficiario deve allegare alla domanda di ammissione all'agevolazione di cui al Decreto Kyoto la lettera d'intenti rilasciata dai fornitori che garantisca la disponibilità della biomassa o del Biogas.
9. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP o agli Enti Gestori Regionali il contratto o i contratti preliminari stipulati con i soggetti di cui al precedente Punto 7 per una fornitura del Biogas di durata pari almeno alla durata del finanziamento agevolato concesso. Vedi a riguardo il Cap. 5, Titolo 8.
10. I costi relativi agli impianti di produzione del Biogas non sono considerati costi ammissibili ai sensi del Decreto Kyoto.

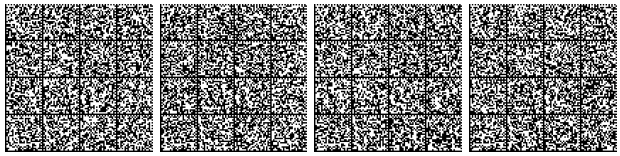

Titolo 5 - Specifiche per le Biomasse Vegetali Solide

1. La Biomassa Vegetale Solida deve ricadere tra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.
2. La Biomassa Vegetale Solida non deve essere classificabile come rifiuto.
3. Sulla base di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera w), del Decreto Kyoto, la Biomassa Vegetale Solida deve essere prodotta, lavorata e fornita all'interno del territorio regionale nel quale l'impianto che la utilizza per produrre energia verrà realizzato, ovvero nell'ambito della Filiera Corta così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera v), del Decreto Kyoto.
4. In apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione, il Soggetto Beneficiario specificherà se esso stesso provvede alla produzione, lavorazione e fornitura della Biomassa Vegetale Solida utilizzata nell'impianto e fornisce indicazione della localizzazione dei siti di produzione della biomassa stessa, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente Punto 2. La localizzazione del sito di produzione della biomassa deve essere completo di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.
5. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non produca la Biomassa Vegetale Solida utilizzata nell'impianto, ciò verrà specificato in una apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione con la quale il Soggetto Beneficiario fornisce un elenco informativo dei fornitori di Biomassa Vegetale Solida specificando, tra l'altro, il nominativo e la localizzazione delle ditte e localizzazione dei siti di produzione della biomassa, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente Punto 2. La localizzazione del sito di produzione della biomassa deve essere completo di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.
6. Qualora la biomassa sia fornita da soggetti diversi dal Soggetto Beneficiario, il Soggetto Beneficiario deve allegare alla domanda di ammissione all'agevolazione la lettera d'intenti rilasciata dai fornitori che garantisca la disponibilità della biomassa.
7. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP o agli Enti Gestori Regionali il contratto o i contratti preliminari stipulati con i soggetti di cui al Punto 5 per una fornitura della biomassa di durata pari almeno alla durata del finanziamento agevolato concesso. Vedi a riguardo il Cap. 5, Titolo 8.
8. I costi relativi agli impianti di produzione di Biomassa Vegetale Solida non sono considerati costi ammissibili ai sensi del Decreto Kyoto.

Titolo 6 - Specifiche per i Biocombustibili Vegetali Liquidi

1. Il Biocombustibile Vegetale Liquido deve essere prodotto sul territorio nazionale, con biomassa vegetale prodotta, lavorata e fornita sul territorio nazionale.
2. Il Biocombustibile Vegetale Liquido deve ricadere tra quelli ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.
3. Il Biocombustibile Vegetale Liquido non deve essere prodotto da rifiuti.
4. In apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione, il Soggetto Beneficiario specificherà se esso stesso è produttore del Biocombustibile Vegetale Liquido utilizzato dall'impianto di produzione di energia e della biomassa da cui è prodotto il Biocombustibile Vegetale Liquido, fornendo indicazione della

localizzazione dei siti di produzione del Biocombustibile Vegetale Liquido e della biomassa, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti Punti 1 e 2. La localizzazione del sito di produzione del Biocombustibile Vegetale Liquido e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.

5. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario produca il Biocombustibile Vegetale Liquido utilizzato dall'impianto di produzione di energia ma non produce la biomassa da cui è prodotto il biocombustibile stesso, ciò verrà specificato in una apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione con la quale il Soggetto Beneficiario fornisce altresì indicazione della localizzazione del sito di produzione del Biocombustibile Vegetale Liquido nonché un elenco informativo dei fornitori della biomassa specificando, tra l'altro, il nominativo e la localizzazione delle ditte e la localizzazione dei siti di produzione della biomassa, fermo restando, il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti Punti 1 e 2. La localizzazione del sito di produzione del Biocombustibile Vegetale Liquido e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati
6. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario acquisti il Biocombustibile Vegetale Liquido utilizzato nell'impianto (da specificare in una apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione), tale biocombustibile deve rispettare quanto previsto ai Punti 1 e 2 e il Soggetto Beneficiario deve indicare il nominativo e localizzazione delle ditte che producono il Biocombustibile Vegetale Liquido con la relativa localizzazione dei siti di produzione del biocombustibile nonché l' elenco informativo dei fornitori della biomassa specificando, tra l'altro, il nominativo e la localizzazione delle ditte e la localizzazione dei siti di produzione della biomassa. La localizzazione del sito di produzione del Biocombustibile Vegetale Liquido e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici georeferenziati.
7. Qualora la biomassa o il Biocombustibile Vegetale Liquido siano forniti da soggetti diversi dal Soggetto Beneficiario, il Soggetto Beneficiario deve allegare alla domanda di ammissione all'agevolazione la lettera d'intenti rilasciata dai fornitori che garantisca la disponibilità della biomassa o del Biocombustibile Vegetale Liquido.
8. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP o agli Enti Gestori Regionali il contratto o i contratti preliminari stipulati con i soggetti di cui al Punto 6 per una fornitura del Biocombustibile Vegetale Liquido di durata pari almeno alla durata del finanziamento agevolato concesso. Vedi a riguardo il Cap. 5, Titolo 8.
9. I costi relativi agli impianti di produzione di Biocombustibili Vegetali Lliquidi non sono considerati costi ammissibili ai sensi del Decreto Kyoto.

Titolo 7 - Specifiche per i motori elettrici

1. Accedono ai benefici del Decreto Kyoto solo gli interventi di sostituzione di motori esistenti ciascuno di potenza superiore a 90 kW_e con nuovi motori ecocompatibili ad elevata efficienza.
2. Occorre sostituire almeno due motori elettrici afferenti allo stesso sistema di processo o allo stesso sito oggetto dell'intervento, fermo restando che ad ogni motore sostituito deve corrispondere un solo nuovo motore ad alta efficienza di potenza non superiore a quello sostituito.

3. Ai fini del Decreto Kyoto si definiscono motori ecocompatibili a elevata efficienza i motori elettrici a induzione a gabbia, monovelocità e trifase, con una frequenza di 50 Hz, alimentati ad una tensione nominale non superiore a 1000 V, a due, quattro o sei poli aventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nelle seguenti tabelle per le tre differenti polarità.
   I limiti di rendimento indicati nelle sottostanti tabelle corrispondono a quelli stabiliti dal Regolamento (CE) N. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 per la classe IE2 e IE3.

Tabella 8 - Limiti stabiliti di rendimento in funzione della potenza nominale per 50 Hz, per motori sostituiti entro il 31 dicembre 2014

Potenza nominale kW	2 poli	4 poli	6 poli
5,5	87%	87,7%	86%
7,5	88,1%	88,7%	87,2%
11	89,4%	89,8%	88,7%
15	90,3%	90,6%	89,7%
18,5	90,9%	91,2%	90,4%
22	91,3%	91,6%	90,9%
30	92%	92,3%	91,7%
37	92,5%	92,7%	92,2%
45	92,9%	93,1%	92,7%
55	93,2%	93,5%	93,1%
75	93,8%	94%	93,7%
90	94,1%	94,2%	94%
110	94,3%	94,5%	94,3%
132	94,6%	94,7%	94,6%
160	94,8%	94,9%	94,8%
da 200 a 375	95%	95,1%	95%

Tabella 9 - Limiti stabiliti di rendimento in funzione della potenza nominale per 50 Hz, per motori sostituiti a partire dal 1 gennaio 2015

Potenza nominale kW	2 poli	4 poli	6 poli
5,5	89,2%	89,6%	88%
7,5	90,1%	90,4%	89,1%
11	91,2%	91,4%	90,3%
15	91,9%	92,1%	91,2%
18,5	92,4%	92,6%	91,7%
22	92,7%	93%	92,2%

30	93,3%	93,6%	92,9%
37	93,7%	93,9%	93,3%
45	94%	94,2%	93,7%
55	94,3%	94,6%	94,1%
75	94,7%	95%	94,6%
90	95%	95,2%	94,9%
110	95,2%	95,4%	95,1%
132	95,4%	95,6%	95,4%
160	95,6%	95,8%	95,6%
da 200 a 375	95,8%	96%	95,8%

Per valori di potenza non definiti nelle precedenti tabelle 8 e 9 il calcolo del limite minimo di rendimento è effettuato come segue:

a. se la potenza nominale del motore è pari o superiore alla media aritmetica dei due consecutivi valori di potenza di cui in tabella, il limite minimo di rendimento è pari al valore più elevato;
b. se la potenza nominale del motore è inferiore alla media aritmetica dei due consecutivi valori di potenza di cui in tabella, il limite minimo di rendimento è pari al valore più basso.

4. A dimostrazione che un motore sia ad elevata efficienza è necessario che esso sia provvisto di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore abbia un rendimento a pieno carico conforme a quanto prescritto al Punto 3.
5. All'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione il Soggetto Beneficiario predispone ed allega al Progetto Definitivo la scheda tecnica di cui all'Allegato h) al Decreto Allegati.

Titolo 8 - Specifiche per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti

1. Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), punto 1, del Decreto Kyoto possono essere effettuati esclusivamente su edifici di proprietà pubblica e nella disponibilità degli stessi "soggetti pubblici".
2. Gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), punto 1, del Decreto Kyoto sono:
   a. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
   b. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati.
3. Per gli interventi i cui lavori hanno avuto inizio in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto del 26 Gennaio 2010 *"Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, riqualificazione energetica degli edifici"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010, successivamente agli interventi di cui al Punto 2 del presente Titolo la trasmittanza termica degli elementi dell'involucro deve obbligatoriamente essere inferiore o uguale ai rispettivi valori di trasmittanza termica riportati nella seguente Tabella 10. Non sono ammessi ai benefici del Decreto Kyoto gli

interventi sugli elementi dell'involucro qualora i valori della trasmittanza termica siano originariamente già inferiori o uguali ai valori di trasmittanza termica indicati nella seguente Tabella 10.

Tabella 10 - Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in W/m^{2}K.

Zona Climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontai o inclinate		Chiusure (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno.
(**) chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono.

4. Per gli interventi i cui lavori hanno avuto inizio in data successiva all'entrata in vigore del Decreto del 26 Gennaio 2010 *"Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, riqualificazione energetica degli edifici"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010, successivamente agli interventi di cui al Punto 2 del presente Titolo la trasmittanza termica degli elementi dell'involucro deve obbligatoriamente essere inferiore o uguale ai rispettivi valori di trasmittanza termica riportati nella seguente Tabella 11. Non sono ammessi ai benefici del Decreto Kyoto gli interventi sugli elementi dell'involucro qualora i valori della trasmittanza termica siano originariamente già inferiori o uguali ai valori di trasmittanza termica indicati nella seguente Tabella 11.

Tabella 11 - Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in W/m^{2}K
(così come modificata dal decreto del 26 gennaio 2010 *"Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici"*)

Zona Climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Chiusure apribili e assimilabili(**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno.
(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 9, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.

5. Per gli interventi di cui al Punto 2 del presente Titolo sono riconosciute le seguenti spese:
    a. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
        1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
        2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
        3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
    b. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, attraverso:
        1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova chiusura comprensiva di infisso;
        2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati e/o opachi esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
    c. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
6. I soggetti che ottengono l'accesso ai benefici del Decreto Kyoto sono tenuti ad acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nel Decreto Kyoto. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii.
7. L'asseverazione di cui al precedente Punto 5 specifica il valore della trasmittanza termica originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze termiche dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori di cui alle precedenti Tabelle 10 e 11. L'asseverazione conterrà altresì i valori della trasmittanza termica dei medesimi componenti a seguito degli interventi eseguiti ed il risparmio annuo di energia in fonti primarie conseguito con l'intervento (in kWh).
8. La trasmittanza termica dei componenti dell'involucro su cui si interviene, originaria e successiva all'intervento, così come i materiali e la tipologia costruttiva del medesimo componente, originari e successivi all'intervento, sono riportate in una tabella sintetica redatta e firmata da tecnico abilitato da allegare al Progetto Definitivo all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione. Nel Progetto Definitivo deve essere altresì riportato il risparmio annuo di energia in fonti primarie conseguibile con l'intervento (in kWh).

9. Nel caso di sostituzione di chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, l'asseverazione di cui al precedente Punto 6 sul rispetto degli specifici requisiti minimi può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
10. L'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi.
11. L'attestato di certificazione energetica è redatto secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (allegati 6 e 7) o, ove esistenti, alle procedure e alle metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.
12. I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti in accordo al D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" nonché, ove esistenti, alle procedure e alle metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Titolo 9 - Specifica aggiuntiva per gli impianti solare termico

1. Al paragrafo 4.2 dell'allegato c5) al Decreto Allegati, dove è indicato che il calcolo dell'energia termica deve essere stimato dalle bollette energetiche dei precedenti tre anni, è da intendersi laddove applicabile. Nel caso non siano disponibili le bollette energetiche dei precedenti tre anni, eccetto che per la produzione di acqua calda sanitaria per la quale sono riportati dati indicativi di consumo energetico nella tabella del paragrafo 4.2 del medesimo allegato, il calcolo dell'energia termica deve essere stimato in fase di progetto.

Titolo 10 - Specifica aggiuntiva per gli impianti di cogenerazione (art. 6, co. 2, lett. a) e lett. d), punto 2, I e III, Decreto Kyoto)

1. Al fine di creare coerenza con la normativa Europea (Direttiva 2004/8/CE) e la normativa nazionale (decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione delle Direttiva 2004/8/CE) sulla promozione della cogenerazione, gli impianti di cogenerazione che accedono al beneficio del Decreto Kyoto devono essere ad alto rendimento e basati sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, in accordo alle definizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE" e ss.mm.ii.
2. La cogenerazione ad alto rendimento è definita all'articolo 3, lettera i), della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la Direttiva 92/42/CEE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e ss.mm.ii., fino al 31 dicembre 2010, si considera cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e che soddisfa i requisiti previsti dalla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 42/02 e ss.mm.ii. Successivamente al 31 dicembre 2010, si applica la definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e ss.mm.ii.

3. La maggiorazione del 20% dei costi unitari massimi ammissibili di cui all'allegato d) del Decreto Allegati (misura microcogenerazione diffusa), prevista nel caso di produzione di freddo in combinazione alla produzione di elettricità e calore, è riconosciuta solo ed esclusivamente se l'intervento include la realizzazione del gruppo di refrigerazione.
4. In una apposita sezione del Progetto Definitivo allegato alla domanda di ammissione all'agevolazione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario specifica la tipologia di combustibile e la relativa portata alla potenza nominale espressa in Stm^3/h (standard metri cubi/ora) per il gas e in tonnellate/ora per i combustibili solidi e liquidi.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), punto 2, I, del Decreto Kyoto, nel caso in cui sia prevista anche la produzione di freddo, sono ammissibili i costi di realizzazione della rete di teleraffrescamento.

Titolo 11 - Specifica aggiuntiva per gli impianti geotermici a bassa entalpia

1. Al paragrafo 4.3 dell'allegato c6) al Decreto Allegati, dove è indicato che il calcolo dell'energia termica deve essere stimato dalle bollette energetiche dei precedenti tre anni, è da intendersi laddove applicabile. Nel caso non siano disponibili le bollette energetiche dei precedenti tre anni, eccetto che per la produzione di acqua calda sanitaria per la quale sono riportati dati indicativi di consumo energetico nella tabella del paragrafo 4.3 del medesimo allegato, il calcolo dell'energia termica deve essere stimato in fase di progetto.

CAPITOLO 4 - Costi ammissibili e modalità di calcolo del beneficio erariale

Titolo 1 – Tipologie di costo ammissibile

1. Ad eccezione della Misura ricerca e della Misura gestione forestale sostenibile, con riferimento all'Investimento Complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:
    a. la progettazione dell'intervento comprensiva degli eventuali studi di supporto (ad esempio la diagnosi energetica e gli studi di fattibilità correlati con l'intervento, se necessari);
    b. le apparecchiature comprensive delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;
    c. le infrastrutture comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica (comprensivo dell'allacciamento alla rete), del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto;
    d. il montaggio, assemblaggio delle strutture nel caso di intervento di efficienza energetica degli edifici ed installazione delle apparecchiature necessarie al funzionamento delle tipologie di intervento quali la microcogenerazione e gli impianti a fonti rinnovabili;
    e. l'avviamento ed il collaudo dell'intervento ai fini dell'esercizio dell'impianto oppure la verifica dei parametri utili alla dimostrazione della certificazione energetica degli edifici.
2. Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corrispettivi da pagare all'allacciamento alla reti nonché i costi di esercizio a valle dell'avviamento dell'impianto (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria)
3. Le su elencate tipologie di costi ammissibili debbono essere strettamente riconducibili all'intervento oggetto di istanza di ammissione al finanziamento agevolato.

Titolo 2 – Costi unitari massimi ammissibili

1. Fatta eccezione per le misure ricerca, usi finali, protossido di azoto e gestione forestale sostenibile, i costi unitari massimi ammissibili per le altre misure sono riportati sinteticamente nelle tabelle di cui al Titolo 4 del presente Capitolo e sono stati ricavati da una indagine di mercato inerente le apparecchiature necessarie per gli interventi di micro cogenerazione e per gli impianti a fonti rinnovabili.
2. I costi unitari massimi ammissibili sono considerati come valori limite ai fini della determinazione del massimale di finanziamento agevolato di cui al Capitolo 5 e sono individuati tenendo conto delle migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato.
3. Tali costi potranno nel tempo subire una variazione sulla base dell'andamento del mercato legato agli impianti previsti nelle varie misure di interesse del Fondo Kyoto. Questa variazione sarà indicata comunque da un provvedimento legislativo di adeguamento dei costi.

Titolo 3 – Modalità di calcolo del costo unitario massimo ammissibile per micro-cogeneratori ibridi

1. Ai fini dell'accesso ai benefici del Decreto Kyoto, per impianto ibrido di microcogenerazione diffusa si intende un impianto alimentato in co-combustione gas naturale e biomassa (solida, liquida, gassosa).
2. Il costo unitario massimo ammissibile (allegato d) del Decreto Allegati) per un impianto ibrido (C_{ibrido}) è calcolato come segue:

$$C_{ibrido} = \frac{\sum_i (pci_i \cdot q_i) \cdot C_i}{\sum_i (pci_i \cdot q_i)}$$

Dove:

- pci_i è il potere calorifico inferiore del combustibile i;
- q_i è la portata in tonnellate/ora nel caso di combustibili solidi e liquidi, ovvero la portata in standard metri cubi/ora nel caso di gas;
- C_i è il costo unitario massimo ammissibile riferito alla tipologia di impianto di cui alla tabella "Microcogenerazione diffusa" dell'allegato d) del Decreto Allegati.

3. Ai fini del calcolo di cui al precedente Punto 2, i valori di pci sono assunti per convenzione pari ai seguenti:

Tabella 12 – Valori di "pci" di riferimento (Per convenzione, i valori sono tratti dalla Tabella parametri standard nazionali per l'inventario delle emissioni di CO_2 nell'inventario nazionale UNFCCC (aggiornati al 5 Marzo 2010))

	Combustibile	PCI	Unità di misura	
	Gas naturale e Biogas	35	GJ/1000 Stm^3	
	Biomassa Vegetale Solida	10,5	GJ/tonnellata	
	Biocombustibile Vegetale Liquido	35,6	GJ/tonnellata	

4. In una apposita sezione del Progetto Definitivo allegato alla domanda di ammissione all'agevolazione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario specifica la tipologia di combustibile e la relativa portata alla potenza nominale espressa in Stm^3/h (standard metri cubi/ora) per il gas e in tonnellate/ora per i combustibili solidi e liquidi.
5. Sono esclusi dal calcolo di cui al Punto 2 le portate di gas naturale utilizzate nelle sole fasi di avvio.

Titolo 4 – Massimali del finanziamento agevolato

1. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura microcogenerazione diffusa è determinato, nel rispetto delle tipologie di costo ammissibile di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto come prodotto tra la potenza nominale dell'impianto (P), il costo unitario massimo ammissibile di cui alla successiva Tabella 13 e la percentuale di agevolazione pari

al 90% per i "soggetti pubblici" e al 70% per i Soggetti Beneficiari "persone fisiche", "imprese", "persone giuridiche private" e "condomini".

Tabella 13 – Microcogenerazione diffusa – Costi unitari massimi ammissibili (IVA esclusa)

	P ≤ 10 kW_e	**10 kW_e < P ≤ 20kW_e**	**20 kW_e < P ≤ 50kW_e**
	€/kW_e	*€/kW_e*	*€/kW_e*
Gas naturale	3.000,00	2.500,00	2.000,00
Biomassa Vegetale Solida	9.000,00	8.000,00	7.000,00
Biocombustibili Vegetali Liquidi	4.000,00	3.000,00	2.500,00
Biogas	3.000,00	2.500,00	2.000,00

Dove P è la potenza nominale dell'impianto.

2. I costi unitari massimi ammissibili per gli impianti alimentati con combustibile ibrido gas naturale-biomassa (solida, liquida e gassosa) verranno calcolati mediando i valori in Tabella 13 sulla base della tecnologia associata e delle energie producibili dai singoli combustibili (vedi Cap. 4, Titolo 3).
   Qualora fosse prevista, in combinazione alla produzione di elettricità e calore, la produzione di freddo, prodotto utilizzando macchine frigorifere alimentate dalla fonte termica del microcogeneratore, i costi unitari massimi ammissibili in Tabella 13 sono aumentati del 20%.
3. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura rinnovabili è determinato, nel rispetto delle tipologie di costo ammissibile di cui articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto, per i seguenti impianti:
   a. impianti eolici con potenza nominale installata (P) compresa tra 1 kW_p ≤ P ≤ 200 kW_p;
   b. Impianti idroelettrici con potenza nominale installata (P) compresa tra 1 kW_p ≤ P ≤ 200 kW_p;
   c. Impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (P in kW_t) compresa tra 50 kW_t ≤ P ≤ 450 kW_t;
   d. Impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale (P) compresa fra 1 kW_p ≤ P ≤ 40 kW_p;

   come prodotto tra la potenza nominale dell'impianto (P), il costo unitario massimo ammissibile indicato nelle tabelle da 14 a 17 e la percentuale di agevolazione pari al 90% per i "soggetti pubblici" e al 70% per le "imprese", "persona fisica", "persona giuridica privata" e "condomini".

Tabella 14 – Eolico – Costi unitari massimi ammissibili (IVA esclusa)

1 kW_p ≤ P ≤ 5 kW_p	**5 kW_p < P ≤ 10 kW_p**	**10 kW_p < P ≤ 50 kW_p**	**50 kW_p < P ≤ 200 kW_p**
€/kW_p	*€/kW_p*	*€/kW_p*	*€/kW_p*
4.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00

Dove P è la potenza nominale dell'impianto

Tabella 15 – Mini-idroelettrico – Costi unitari massimi ammissibili (IVA esclusa)

1 kW_p ≤ P ≤ 10 kW_p	**10 kW_p < P ≤ 50 kW_p**	**50 kW_p < P ≤ 200 kW_p**
€/kW_p	*€/kW_p*	*€/kW_p*
11.000,00	9.000,00	7.000,00

Dove P è la potenza nominale dell'impianto

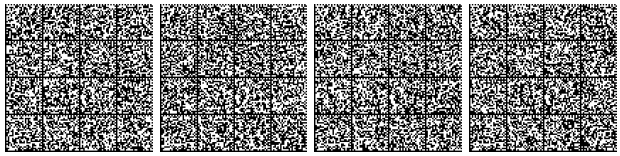

Tabella 16 – Biomasse termico alimentato a pellets o a cippato – Costi unitari massimi ammissibili (IVA esclusa)

50 kW_t ≤ P ≤ 100 kW_t	**100 kW_t < P ≤ 300 kW_t**	**300 kW_t < P ≤ 450 kW_t**
€/kW_t	*€/kW_t*	*€/kW_t*
450,00	350,00	300,00

Dove P è la potenza nominale dell'impianto in kW termici

Tabella 17 – Fotovoltaico – Costi unitari massimi ammissibili (IVA esclusa)

1 kWp ≤ P ≤ 40 kWp
€/kWp
4.000 €/kWp per le tecnologie "tradizionali" (*)
6.500,00€/kWp per le tecnologie "innovative" (**)

Dove P è la potenza nominale dell'impianto
(*) "impianti solari fotovoltaici" di cui al titolo II del DM del 5 maggio 2011 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici"
(**) "impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative" e "impianti fotovoltaici a concentrazione" di cui al titolo III e IV del DM del 5 maggio 2011

4. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura rinnovabili è determinato, nel rispetto delle tipologie di costo ammissibile di cui articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto, per impianti solari termici con superficie d'apertura (S) fino a 200 m^2, come prodotto tra la superficie di apertura dell'impianto, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella Tabella 18 e la percentuale di agevolazione pari al 90% per i "soggetti pubblici".

Tabella 18 – Solare termico – Costi unitari massimi ammissibili (IVA esclusa)

	S ≤ 15 m^2	**15 m^2 < S ≤ 70 m^2**	**70 m^2 < S ≤ 200 m^2**
	€/m^2	*€/m^2*	*€/m^2*
Piani vetrati	900,00	750,00	650,00
Sottovuoto	1.050,00	850,00	750,00

Dove S (m^2) è la superficie di apertura.

5. Per interventi che includono la realizzazione del gruppo di refrigerazione unitamente alla realizzazione del campo solare è riconosciuto un costo unitario massimo ammissibile, aggiuntivo:
   a. nel caso di raffrescamento solare realizzato tramite macchine frigorifere ad assorbimento e ad adsorbimento alimentate dalla fonte termica del campo solare, verrà riconosciuto un costo unitario massimo ammissibile, aggiuntivo a quello riferito alla componente solare, pari a 600,00 €/kW_f (euro al kilowatt frigorifero), IVA esclusa. Il massimale del finanziamento agevolato per il solo gruppo di refrigerazione è, in tal caso, pari al prodotto tra la potenza frigorifera installata in kW_f, il costo unitario massimo ammissibile di 600,00 €/kW_f e la percentuale di agevolazione. Tale massimale del finanziamento agevolato è da intendersi aggiuntivo a quello della componente solare, come calcolato al precedente Punto 4 del presente Titolo, e non deve essere superiore a 30.000,00 euro (IVA esclusa) moltiplicato per la percentuale di agevolazione;
   b. nel caso di raffrescamento solare realizzato tramite macchine "DEC – Desiccant and Evaporative Cooling" alimentate dalla fonte termica del campo solare, verrà

riconosciuto un costo unitario massimo ammissibile, aggiuntivo a quello riferito alla componente solare, pari a 10,00 € per m^3/ora ($€/(m^3/h)$) di portata nominale dell'unità di trattamento aria, IVA esclusa. Il massimale del finanziamento agevolato per il solo gruppo di refrigerazione è, in tal caso, pari al prodotto tra la portata nominale dell'unità di trattamento aria in m^3/ora, il costo unitario massimo ammissibile di 10,00 € per m^3/ora e la percentuale di agevolazione. Tale massimale del finanziamento agevolato è da intendersi aggiuntivo a quello della componente solare, come calcolato al precedente Punto 4 del presente Titolo, e non deve essere superiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa) moltiplicato per la percentuale di agevolazione.

6. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura motori elettrici è determinato, nel rispetto delle tipologie di costo ammissibile di cui articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto, come prodotto tra il numero di motori sostituiti, il costo unitario massimo ammissibile pari a 7.500,00 euro per motore e la percentuale di agevolazione pari al 70% per le "imprese".
7. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura protossido di azoto, non può essere superiore ad 1.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 70% per le "imprese".
8. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura usi finali non può essere superiore ad 1.500.000,00 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 90% per i "soggetti pubblici" e al 70% per i Soggetti Beneficiari "persone fisiche", "imprese", "persone giuridiche private" e "condomini" per i seguenti interventi:
    a. sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
    b. per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW_e alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
    c. per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MW_t
9. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura usi finali non può essere superiore ad 10.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 90% per i "soggetti pubblici" per il seguente intervento:
    a. impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW_e alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.
10. Nel caso in cui l'intervento proposto presenti le caratteristiche di sistema integrato, ovvero progetti di investimento che contemplano l'integrazione di interventi combinati delle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali da realizzarsi nello stesso sito, il massimale del finanziamento agevolato (nel rispetto dell'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto Kyoto e di quanto previsto nei precedenti Punti) non può superare 1.500.000,00 euro. In tali casi, la domanda di ammissione all'agevolazione dovrà evidenziare i costi distinti per intervento.

11. I massimali del finanziamento agevolato sono da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto e ove le condizioni di mercato lo richiedessero, possono essere modificati con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Titolo 5 – Esempi di calcolo del beneficio erariale

1. L'importo del finanziamento agevolato corrisponde al valore minimo tra i tre seguenti valori:
   a. il massimale di finanziamento agevolato calcolato nelle modalità definite al precedente Titolo 1 del presente Capitolo;
   b. il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili;
   c. il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto di cui all'allegato e) al Decreto Allegati.

   Di seguito si riportano esempi di calcolo:

   Esempio 1 - Ipotesi di intervento per impianto di micro-cogenerazione diffusa da 40 kW_e a gas naturale per la produzione di elettricità e calore, la cui domanda di ammissione all'agevolazione è presentata da una impresa.

   Ipotesi
   L'Investimento Complessivo (indicato nel modulo di domanda, inteso come somma dei costi ammissibili di cui all'articolo 7 del Decreto Kyoto, e dei costi non ammissibili eventualmente sostenuti) è pari a **90.000 €** (IVA esclusa).
   Il totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e) del Decreto Allegati, pari alla somma dei costi ammissibili (tipologie di costo di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto), è pari a **84.000 €** (IVA esclusa).
   Il totale finanziamento agevolato richiesto dal Soggetto Beneficiario (voce in allegato e)) è pari a **82.000 €** (IVA esclusa).

   Determinazione del massimale del finanziamento agevolato
   Essendo il soggetto proponente un'"impresa", in accordo all'articolo 9, comma 2, del Decreto Kyoto la percentuale di agevolazione è pari al 70%. Il costo unitario massimo ammissibile previsto per un intervento di microcogenerazione di 40 kW_e di potenza è di 2000 [€/kW_e] (come da Tabella 13).
   Pertanto il massimale del finanziamento agevolato per questo intervento (calcolato in accordo all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Kyoto) sarà pari a**:**
   2000 [€/kW_e]* 40 [kW_e] * 0,7 = **56.000 €**
   Tale importo è da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del Decreto Kyoto.

   Determinazione dell'importo del finanziamento agevolato
   Il finanziamento agevolato, in accordo a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto è determinato come il valore minimo tra:

   1. Il massimale del finanziamento agevolato = **56.000 €**
   2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili =

0,7 *84.000 = 58.800 €

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto: **0,7*82.000 = 57.400 €**

Pertanto il finanziamento agevolato concedibile è pari a **56.000 €** (IVA esclusa). Tale importo è da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del Decreto Kyoto.

Il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 valuteranno in ogni caso la congruità e l'effettiva ammissibilità dei costi di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto.

Esempio 2 - Ipotesi di Intervento relativo alla misura usi finali sull'involucro di un edificio pubblico esistente (articolo 6, comma 2, lettera d, punto 1, del Decreto Kyoto), la cui domanda di ammissione all'agevolazione è presentata da un "soggetto pubblico".

Ipotesi

L'Investimento Complessivo (indicato nel modulo di domanda, inteso come somma dei costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto e dei costi non ammissibili eventualmente sostenuti) è pari a **550.000 €** (IVA esclusa).
Il totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e) del Decreto Allegati, pari alla somma dei costi ammissibili (tipologie di costo di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto), è pari a **500.000 €** (IVA esclusa).
Il totale finanziamento agevolato richiesto dal Soggetto Beneficiario (voce in allegato e) del Decreto Allegati) è pari a **500.000 €** (IVA esclusa).

Determinazione del massimale del finanziamento agevolato

Secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Kyoto, la percentuale di agevolazione per i "soggetti pubblici" è pari al 90%.
Pertanto il massimale del finanziamento agevolato per questo intervento (calcolato in accordo a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del Decreto Kyoto) sarà pari a:
1.500.000 * 0,9 = **1.350.000 €**
Tale importo è da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del Decreto Kyoto.

Determinazione dell'importo del finanziamento agevolato:

Il finanziamento agevolato, in accordo a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto, è determinato come il valore minimo tra:

1. Il massimale del finanziamento agevolato = **1.350.000 €**
2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili = **0,9 *500.000 = 450.000 €**
3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto = **0,9*500.000 = 450.000 €**

Pertanto il finanziamento agevolato concedibile è pari a **450.000 €** (IVA esclusa). Il finanziamento agevolato è da maggiorare dell'IVA applicabile ai costi ammissibili, in accordo a quanto previsto per i "soggetti pubblici" dall'articolo 9, comma 4, del Decreto Kyoto.

Il finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell'IVA è determinato con la seguente formula:

FACi = FACe * [(TGCAi – TGCAe)/TGCAe] + FACe

Dove:
"FACi" è il finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell'IVA;
"FACe" è il finanziamento agevolabile concedibile IVA esclusa (**450.000 €**);
"TGCAi" è il totale generale dei costi ammissibili IVA inclusa (voce in allegato e));
"TGCAe" è il totale generale dei costi ammissibili IVA esclusa (**500.000 €**)

Pertanto, ipotizzando un'aliquota IVA del 20% per ogni voce di costo ammissibile, il totale generale dei costi ammissibili IVA inclusa (TGCAi) è pari a **600.000 €**.

Applicando la formula di cui sopra si ottiene il seguente finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell'IVA:

FACi = 450.000 * [(600.000 – 500.000)/500.000] + 450.000 = **540.000 €**

Ipotizzando invece che l'intervento abbia costi ammissibili con differenti valori di IVA (es. IVA al 10% ed IVA al 20%), e che, pertanto, il totale generale dei costi ammissibili IVA inclusa (TGCAi) risulti essere pari a **585.000 €**, applicando la formula di cui sopra si otterrebbe il seguente finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell'IVA:

FACi = 450.000 * [(585.000 – 500.000)/500.000] + 450.000 = **526.500 €**

Il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 valuteranno in ogni caso la congruità e l'effettiva ammissibilità dei costi di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto.

Esempio 3 - Ipotesi di intervento per sistema integrato, la cui domanda di ammissione all'agevolazione è presentata da un soggetto pubblico.

Ipotesi
Il sistema integrato, che rispetta la definizione indicata nell'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Kyoto, è costituito da:

1. misura "usi finali" sull'involucro di un edificio pubblico esistente, in accordo a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera d, punto 1, del Decreto Kyoto
2. impianto termico a biomasse da 300 kW_t alimentato a pellet
3. impianto mini-eolico da 10 kW_p

L'Investimento Complessivo (indicato nel modulo di domanda, inteso come somma dei costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto e dei costi non ammissibili eventualmente sostenuti) è pari a **455.000 €**, IVA esclusa, risultante dalla somma delle seguenti voci:

Intervento	**Costo totale** (€ - IVA esclusa)
Intervento su involucro	330.000
Impianto termico a biomassa	90.000
Eolico	35.000
Totale	**455.000**

In considerazione del fatto che allegato e) del Decreto Allegati va compilato separatamente per ciascun intervento, il totale generale dei costi ammissibili (inteso come il totale dei costi di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto indicati anche nella tabella all'allegato e) del Decreto Allegati) risulterà dalla somma degli importi relativi ai singoli interventi:

Intervento	**Totale generale dei costi ammissibili** (€ - IVA esclusa)
Intervento su involucro	315.000
Impianto termico a biomassa	85.000
Eolico	32.000
Totale	**432.000**

Ipotizziamo che il Soggetto Beneficiario non voglia richiedere per l'intervento sull'involucro un finanziamento agevolato pari al rispettivo totale generale dei costi ammissibili (315.000 €) e che, pertanto, il totale finanziamento agevolato richiesto per tale intervento sia pari a **300.000 €** (voce in allegato e)). Il totale finanziamento agevolato richiesto viene così a determinarsi:

Intervento	**Totale finanziamento agevolato richiesto** (€ - IVA esclusa)
Intervento su involucro	300.000
Impianto termico a biomassa	85.000
Eolico	32.000
Totale	**417.000**

Determinazione del massimale del finanziamento agevolato:

Secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Kyoto la percentuale di agevolazione per i "soggetti pubblici" è pari al 90%. In accordo a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e commi 2 e 3 del medesimo articolo 10 del Decreto Kyoto, il massimale del finanziamento agevolato viene calcolato (per ogni singolo intervento) come segue:

Intervento	**Calcolo**	Massimale del finanziamento agevolato (€ - IVA esclusa)
Intervento su involucro	1.500.000 * 0,9	1.350.000
Impianto termico a biomassa	350 [€/kW_t] * 300 kW_t * 0,9	94.500
Eolico	3000 [€/kW_p] * 10 kW_p * 0,9	27.000

Determinazione dell'importo del finanziamento agevolato:
Il finanziamento agevolato, in accordo a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto, è determinato come il valore minimo tra:

1. Il massimale del finanziamento agevolato (per ogni singolo intervento)

Intervento	**Calcolo**	Massimale del finanziamento agevolato (€ - IVA esclusa)
Intervento su involucro	1.500.000 * 0,9	1.350.000
Impianto termico a biomassa	350 [€/kW_t] * 300 kW_t * 0,9	94.500
Eolico	3000 [€/kW_p] * 10 kW_p * 0,9	27.000

2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili (per ogni singolo intervento)

Intervento	**Totale generale dei costi ammissibili** (IVA esclusa)	
Intervento su involucro	315.000 * 0,9 =	283.500
Impianto termico a biomassa	85.000 * 0,9 =	76.500
Eolico	32.000 * 0,9 =	28.800

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto (per ogni singolo intervento)

Intervento	**Totale finanziamento agevolato richiesto** (IVA esclusa)	
Intervento su involucro	300.000 * 0,9 =	270.000
Impianto termico a biomassa	85.000 * 0,9 =	76.500
Eolico	32.000 * 0,9 =	28.800

Il valore totale del finanziamento agevolato per l'intervento sistema integrato sarà complessivamente determinato come somma degli importi minimi identificati per ogni singolo intervento secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Kyoto.
Il finanziamento agevolato sarà quindi pari a **373.500 €** (IVA esclusa), risultante dalla somma delle seguenti voci:

Intervento	Finanziamento agevolato concedibile (IVA esclusa)
Intervento su involucro	270.000
Impianto termico a biomassa	76.500
Eolico	27.000
Totale	**373.500**

Si ricorda che nel caso dei sistemi integrati, il massimale del finanziamento agevolato non può superare 1.500.000,00 euro in accordo a quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del Decreto Kyoto.
Il finanziamento agevolato è da maggiorare dell'IVA applicabile ai costi ammissibili, in accordo a quanto previsto per i "soggetti pubblici" dall'articolo 9, comma 4, del Decreto Kyoto.
Ipotizzando un'aliquota IVA del 20% per ogni voce di costo ammissibile per ciascun intervento, il totale generale dei costi ammissibili Iva inclusa (TGCAi) per ciascun intervento è pari a (voce in allegato e)):

Intervento	Totale generale dei costi ammissibili Iva inclusa (TGCAi)
Intervento su involucro	378.000
Impianto termico a biomassa	102.000
Eolico	38.400
Totale	**518.400**

Applicando la formula di cui all'Esempio 2 si ottiene quanto segue:

Intervento su involucro: FCAi = 270.000 * [(378.000-315.000)/ 315.000] + 270.000 = 324.000 €

Impianto termico a biomassa: FCAi = 76.500 * [(102.000- 85.000)/ 85.000] + 76.500 = 91.800 €

Eolico: FCAi = 27.000 * [(38.400- 32.000)/ 32.000] + 27.000 = 32.400 €

Complessivamente, il finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell'IVA (FCAi) è così determinato:

Intervento	Finanziamento agevolabile concedibile maggiorate dell'IVA (FCAi)
Intervento su involucro	324.000
Impianto termico a biomassa	91.800
Eolico	32.400
Totale	**448.200**

Il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 valuteranno in ogni caso la congruità e l'effettiva ammissibilità dei costi di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto.

CAPITOLO 5 – Procedimento di ammissione all'agevolazione

Titolo 1 – Fasi del procedimento di ammissione al finanziamento agevolato

1. La procedura "valutativa a sportello" per l'ammissione al finanziamento agevolato si articola nelle seguenti fasi:
    a. raccolta delle domande;
    b. istruttoria preliminare;
    c. istruttoria tecnica;
    d. istruttoria economico-finanziaria;
    e. provvedimento di ammissione e di diniego.
2. Le domande presentate vengono esaminate seguendo l'ordine del protocollo telematico attribuito dall'Applicativo web.
3. Le istruttorie preliminare, tecnica ed economico-finanziaria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica alla conclusione di ogni singola fase; ciascuna valutazione si conclude con l'ammissione alla fase successiva ovvero con la non ammissione.
4. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare a CDP/Enti Gestori Regionali qualsiasi variazione relativa ai dati inseriti nella domanda secondo le modalità previste al Cap. 7, Titoli 1, 2 e 4 della presente Circolare.

Titolo 2 – Raccolta delle domande

1. CDP cura la fase di raccolta e istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione per le seguenti misure:
    - Misura motori elettrici;
    - Misura protossido di azoto;
    - Misura ricerca;
    - Misura gestione forestale sostenibile;
    - Misura microcogenerazione diffusa, nei casi in cui le Regioni e le Province autonome non si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, del Decreto Kyoto;
    - Misura rinnovabili, nei casi in cui le Regioni e le Province autonome non si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, del Decreto Kyoto;
    - Misura usi finali nei casi in cui le Regioni e le Province autonome non si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, del Decreto Kyoto.
2. Nel caso delle Regioni di cui alla Tabella 2, per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, la fase di raccolta e istruttoria delle domande è curata dai rispettivi Enti Gestori Regionali.
3. La CDP e gli Enti Gestori Regionali registrano le domande verificando:
    a. i dati contenuti sul frontespizio applicato all'esterno del plico (cfr. Cap. 2, Titolo 6, Punto 2);
    b. il timbro postale di spedizione;
    c. l'eventuale presenza della dicitura "Gestione fuori Plafond".
4. Qualora, dalla verifica del timbro postale, le domande risultassero inviate oltre il termine di tre giorni solari (cfr. Cap. 2, Titolo 6, Punti 5 e 6), queste saranno ritenute non ricevibili in quanto fuori termine.

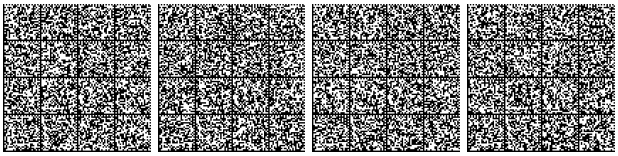

5. Laddove nel corso della medesima verifica, si riscontri la presenza della dicitura "Gestione fuori Plafond", non si procede all'apertura della busta ed il procedimento di ammissione al finanziamento s'intende sospeso. Per il presente Ciclo di Programmazione, nel momento in cui sono nuovamente disponibili le risorse necessarie nel Plafond di riferimento, si dà avvio al procedimento istruttorio come di seguito descritto e ne viene data comunicazione via e-mail ai soggetti interessati. Le buste non aperte non verranno restituite.

Titolo 3 – Istruttoria preliminare

1. La CDP e gli Enti Gestori Regionali effettuano l'istruttoria preliminare verificando la:
   - corretta compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione;
   - completezza documentale della domanda di ammissione all'agevolazione, con tutti i suoi allegati correttamente compilati;
   - sussistenza della disponibilità delle risorse.
2. L'istruttoria preliminare termina con un'ammissione alla fase successiva in caso di esito positivo.
3. Qualora l'istruttoria preliminare si concluda con esito negativo, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 emanano i relativi provvedimenti di diniego che verranno inviati ai soggetti interessati a mezzo "Raccomandata 1" e anticipati via e-mail.

Titolo 4 - Istruttoria tecnica

1. L'istruttoria tecnica consiste nella verifica inerente la validità tecnica del progetto presentato e nella relativa ammissibilità e congruità dei costi relativamente ai soli progetti che hanno superato la precedente istruttoria preliminare.
2. I soggetti preposti procedono alla valutazione delle domande sulla base di quanto previsto nel Decreto Kyoto nonché alle prescrizioni e specifiche dettate dal Decreto Allegati e dalla presente Circolare; nella Regione Piemonte si procede anche sulla base dei criteri di valutazione aggiuntivi riportati nell'Allegato I alla presente Circolare.
3. Per le istruttorie tecniche concluse positivamente, viene definito l'importo concedibile tenuto conto anche del rispetto della regola "de minimis" e della durata del finanziamento.
4. Il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) richiedono informazioni alla competente Prefettura con riferimento alle "imprese soggette alla verifica antimafia" che superano con esito positivo l'istruttoria tecnica. A tal riguardo si rinvia al successivo Cap. 6, Titolo 7. Qualora il certificato C.C.I.A.A. presentato in sede di domanda non fosse più in corso di validità, all'"impresa" verrà richiesta la produzione di un certificato aggiornato da parte del Ministero dell'ambiente o delle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o degli Enti Gestori Regionali appositamente delegati). Anche in tal caso si applicano i termini di cui al successivo Titolo 6.
5. Qualora l'istruttoria tecnica si concluda con esito negativo, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 emanano i relativi provvedimenti di diniego che verranno inviati ai soggetti interessati a mezzo "Raccomandata 1" e anticipati via e-mail.

Titolo 5 - Istruttoria economico – finanziaria

1. L'istruttoria economico-finanziaria per le sole domande che hanno superato l'istruttoria tecnica, curata da CDP e dagli Enti Gestori Regionali, consiste nelle seguenti attività:

- verifica della conformità dei valori dei parametri di affidabilità economico-finanziaria stabiliti dal Decreto Allegati per le diverse tipologie di Soggetti Beneficiari e della compatibilità degli stessi rispetto alla somma degli importi dei finanziamenti richiesti da un medesimo Soggetto Beneficiario sulle diverse misure o, per le ESCo, eventualmente anche sulla stessa misura;
- acquisizione della dichiarazione della Banca Aderente di cui al successivo punto 2 del presente titolo
- verifica della sussistenza della disponibilità delle risorse.

2. A seguito della verifica positiva relativa alla conformità dei valori dei parametri di affidabilità economico-finanziaria, CDP e gli Enti Gestori Regionali provvedono a richiedere, al Soggetto Beneficiario ed alla Banca Aderente di riferimento, il rilascio entro 20 giorni solari di apposita dichiarazione attestante l'impegno di quest'ultima a prestare idonea Fideiussione Bancaria pari al 30% (per i "condomini" cfr. Cap. 2, Titolo 11) del finanziamento agevolato non appena venga emesso il provvedimento di ammissione. Nel caso in cui la Banca Aderente comunichi la propria indisponibilità a rilasciare la predetta dichiarazione, il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 giorni solari dalla comunicazione di esito negativo, deve inviare la dichiarazione di impegno di un'altra Banca Aderente[3]. I termini relativi all'istruttoria vengono sospesi a decorrere dalla comunicazione di CDP e/o Enti Gestori Regionali al Soggetto Beneficiario sino alla data di ricevimento della dichiarazione della Banca Aderente. Decorso inutilmente tale termine l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda.
3. Qualora l'istruttoria economico-finanziaria si concluda con esito negativo, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 emanano i relativi provvedimenti di diniego che verranno inviati ai soggetti interessati a mezzo "Raccomandata 1" e anticipati via e-mail.

Titolo 6 - Chiarimenti nel corso del procedimento di istruttoria

1. CDP e gli Enti Gestori Regionali o il Ministero dell'ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2, nel corso delle rispettive fasi di istruttoria, possono fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo "Raccomandata 1".
2. Le risposte ai chiarimenti di cui al Punto precedente devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della "Raccomandata 1".
3. Il termine di 45 giorni lavorativi normalmente previsto per la conclusione del procedimento di istruttoria si sospende dalla data di ricevimento apposta sulla cartolina A.R. sino alla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste.
4. L'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti:
    a. in caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari;
    b. o nel caso in cui le richieste inoltrate a mezzo "Raccomandata 1" siano ritornate, rispettivamente a CDP, Enti Gestori Regionali, Ministero dell'ambiente e Regioni di cui alla Tabella 2, per compiuta giacenza.

[3] In tal caso, la "Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria" (cfr. allegati b) del Decreto Allegati) già sottoscritta dalla precedente banca e parte integrante della domanda di ammissione all'agevolazione presentata, dovrà essere nuovamente inviata dal Soggetto Beneficiario a CDP, una volta timbrata e sottoscritta dalla nuova intervenuta banca a conferma dei dati in essa contenuti.

Titolo 7 - Gestione Plafond presso CDP

1. CDP effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento delle istanze in tutte le fasi di istruttoria e la disponibilità delle risorse così come ripartite nei Plafond riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 4. L'ammontare dei Plafond ed i relativi utilizzi vengono pubblicati sul sito web di CDP.
2. Le risorse assegnate per il presente Ciclo di Programmazione si ritengono esaurite nel momento in cui sono stati perfezionati i contratti di finanziamento per un valore pari alle risorse stesse.
3. L'emanazione del provvedimento di ammissione all'agevolazione avviene fino ad esaurimento delle risorse assegnate per il presente Ciclo di Programmazione.
4. Nei casi in cui l'importo del finanziamento agevolato richiesto, nei limiti della percentuale di agevolazione riconosciuta, sia superiore alla disponibilità residua del Plafond di riferimento si determina la "Gestione fuori Plafond" (cfr. Cap. 2, Titolo 3, Punto 4 e Titolo 6, Punto 2). Resta inteso che ciò non costituisce motivo di decadenza della domanda di ammissione all'agevolazione.
5. In caso di "Gestione fuori Plafond", il procedimento istruttorio viene avviato solo nel momento in cui sono nuovamente disponibili le risorse necessarie a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento proposto.
6. E' possibile che, una volta perfezionati tutti i contratti di finanziamento, sul Plafond risultino disponibili risorse non sufficienti alla copertura della prima domanda in "Gestione fuori Plafond" non ancora istruita. In tale caso, seguendo l'ordine del protocollo telematico, si avvia il procedimento istruttorio previa comunicazione al Soggetto Beneficiario che l'importo disponibile è inferiore all'importo del finanziamento richiesto. Nel caso in cui non si giunga al perfezionamento del relativo contratto, si avvia il suddetto procedimento per la successiva domanda, pur sempre nell'ordine dettato dal protocollo telematico.
7. Tale procedura sarà adottata sino alle ore 00.00 del 31 Dicembre 2012. Allo scadere di tale termine, laddove siano ancora presenti risorse su ciascun Plafond, queste vengono riassegnate al Ciclo di Programmazione successivo.
8. L'Amministrazione si riserva, comunque, di avviare la procedura istruttoria di cui al precedente Punto 6 previa verifica di congruità tra le risorse presenti nel Plafond di riferimento e l'importo del finanziamento agevolato richiesto (al netto della percentuale di agevolazione riconosciuta), ritenuto idoneo a garantire l'esecuzione dell'intervento da finanziarsi. In caso di verifica negativa, il saldo del Plafond verrà riassegnato al successivo Ciclo di Programmazione.

Titolo 8 – Provvedimento di ammissione

1. Nel caso l'istruttoria economico-finanziaria si concluda con esito positivo, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 emanano un provvedimento di ammissione all'agevolazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Kyoto e lo trasmettono a CDP. Prima di emanare tale provvedimento il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati), effettuano una ulteriore verifica circa il rispetto della regola "de minimis".
2. CDP inoltra il suddetto provvedimento al Soggetto Beneficiario tramite "Raccomandata 1", con invito a fornire tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato (cfr. Capitolo 6, Titolo 8) entro il termine perentorio di 45 giorni solari decorrenti dalla ricezione di tale notifica (cfr. art. 17, co. 4, Decreto Kyoto). La

comunicazione è, inoltre, anticipata tramite e-mail agli indirizzi indicati all'atto dell'inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione.

3. La Banca Aderente designata in domanda dal Soggetto Beneficiario viene informata da CDP che sull'Applicativo web è disponibile il provvedimento di ammissione emanato.
4. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette, tramite raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, a CDP o agli Enti Gestori Regionali:
    a. le autorizzazioni in corso di validità (in originale cartaceo o copia conforme), che al momento della domanda di ammissione all'agevolazione non erano state ancora conseguite, necessarie all'avvio dei lavori o all'apertura del cantiere per la costruzione e l'installazione delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda. Tutte le autorizzazioni alla costruzione degli impianti devono soddisfare la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, per le opere civili, la vigente normativa in materia antisismica (cfr. Cap. 2, Titolo 9, Punto 3);
    b. la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del Verbale di consegna dei lavori ove previsto, o della dichiarazione del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato negli altri casi;
    c. il contratto o i contratti preliminari, di durata pari almeno alla durata del finanziamento agevolato concesso, stipulati con i soggetti fornitori della biomassa o del Biogas (cfr. Cap. 3, Titolo 4, Titolo 5 e Titolo 6).
5. CDP e gli Enti Gestori Regionali rilevano i dati utili alla verifica del rispetto dei termini di invio della documentazione di cui sopra procedendo, quindi, all'alimentazione dell'archivio informatico con la documentazione ricevuta.

CAPITOLO 6 – Stipula del contratto ed erogazione del finanziamento agevolato

Titolo 1 – Ruolo Banche Aderenti

1. La CDP cura la gestione del finanziamento in tutti i suoi aspetti: stipula del contratto, variazioni, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.
2. La contrattualizzazione e l'erogazione del finanziamento avvengono tramite la Banca Aderente indicata dal Soggetto Beneficiario al momento della richiesta. Il Soggetto Beneficiario può indicare soltanto una delle Banche Aderenti che avranno aderito preventivamente alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto tra Ministero dell'ambiente-ABI-CDP-Regioni di cui alla Tabella 2, per la stipula del contratto e la raccolta della documentazione necessaria all'erogazione del finanziamento agevolato.
3. Le Banche Aderenti ricevono dalla CDP apposito mandato con rappresentanza per le attività definite dalla Convenzione stessa relativamente alle fasi di stipula del contratto di finanziamento e di erogazione. A tal fine, alle stesse Banche Aderenti, viene rilasciata dalla CDP apposita procura speciale in favore del Legale Rappresentante di ciascuna Banca Aderente che consenta l'utilizzo del sistema di deleghe di firma interno ad esse. L'elenco delle Banche Aderenti sarà disponibile sul sito web di CDP.
4. Le Banche Aderenti svolgono le seguenti attività:
    a. per il tramite degli allegati previsti nel Decreto Allegati (cfr. Allegati b)), rilasciano al Soggetto Beneficiario una comunicazione (da allegare alla domanda di ammissione all'agevolazione) in cui dichiarano di aver ricevuto la richiesta di Fideiussione Bancaria e in cui comunicano i dati relativi ai parametri di affidabilità economico-finanziaria;
    b. producono la dichiarazione di impegno al rilascio della Fideiussione Bancaria e, successivamente al provvedimento di ammissione, la Fideiussione Bancaria per conto dei Soggetti Beneficiari "persona fisica", "imprese", "persone giuridiche private" e "condomini";
    c. stipulano il contratto di finanziamento;
    d. raccolgono la documentazione a supporto delle richieste di erogazione.

Titolo 2 - Aspetti principali dei finanziamenti agevolati

1. Le principali caratteristiche dei finanziamenti agevolati sono le seguenti:
    - tasso fisso;
    - durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 6 anni. Per i "soggetti pubblici", ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi (15 anni); per le ESCo si applica la disciplina prevista per i soggetti "impresa" ancorché si tratti di finanziamenti riferiti a beni di proprietà pubblica;
    - rata costante calcolata con metodo francese;
    - rimborso tramite RID o altro strumento richiesto.

Titolo 3 - Fideiussione Bancaria

1. In caso di ammissione all'agevolazione, in sede di stipula del contratto di finanziamento, i Soggetti Beneficiari "persona fisica", "imprese", "persona giuridica privata" e "condomini", devono presentare la Fideiussione Bancaria, emessa in via esclusiva da una Banca Aderente.
2. Tale Fideiussione Bancaria deve essere rilasciata in favore del Ministero dell'ambiente per un importo pari al 30% (per i "condomini" cfr. Cap. 2, Titolo 11) del valore iniziale del finanziamento agevolato concesso e con durata pari a quella del contratto di finanziamento con copertura anche della eventuale revocatoria fallimentare.
3. La Fideiussione Bancaria deve essere incondizionata e riferirsi esplicitamente al provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato. L'operatività della medesima deve essere garantita entro 15 giorni solari a semplice richiesta scritta del Ministero dell'ambiente, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. A tal fine la Fideiussione Bancaria deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui all'articolo 1957 del codice civile.
4. La Fideiussione Bancaria deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dai soggetti firmatari il medesimo titolo di garanzia ed attestante l'identità, la qualifica ed i poteri conferiti agli stessi.
5. Il mancato rilascio della Fideiussione Bancaria comporta la revoca del beneficio erariale, con conseguente impossibilità di procedere alla stipula del contratto di finanziamento. La revoca viene disposta tramite apposito provvedimento.
6. Il Ministero dell'ambiente può escutere la Fideiussione Bancaria qualora: (i) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Kyoto [e degli ulteriori casi previsti dalla presente Circolare], il pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nel relativo provvedimento di revoca; e/o (ii) indipendentemente dall'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato, a seguito di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento, il pagamento di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nella relativa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione e/o di recesso.
7. La Fideiussione Bancaria è svincolata, una volta pagata l'ultima rata a rimborso del finanziamento concesso, alla scadenza dell'eventuale periodo di revocatoria fallimentare applicabile al pagamento dell'ultima rata del finanziamento concesso (di cui agli articoli 65 e/o 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii.).
8. I "soggetti pubblici" non sono tenuti alla produzione della Fideiussione Bancaria.

Titolo 4 – Accertamento della regolarità fiscale per le imprese

1. All'atto della stipula del contratto di finanziamento le "imprese" presentano un certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 come da modello in Allegato f7) al Decreto Allegati.
2. Tale certificato (o dichiarazione sostitutiva) sarà nuovamente prodotto dalle "imprese" in occasione di ciascuna richiesta di erogazione del finanziamento.
3. Il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) procedono, in caso di produzione della suindicata

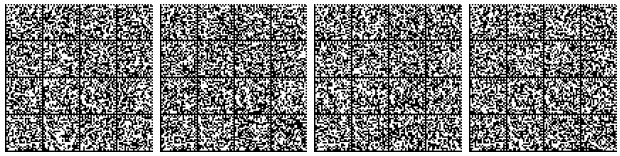

autocertificazione, al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni richiedendo al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale. In ogni caso il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, valutata la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, adottano i conseguenti ed eventuali provvedimenti.

4. La non produzione di tale documento/dichiarazione e/o la valutazione negativa di sussistenza del requisito da parte del Ministero dell'ambiente o delle Regioni di cui alla Tabella 2 comporta la revoca dal beneficio erariale, disposta con apposito provvedimento. La revoca successiva alla stipula è causa di risoluzione del contratto di finanziamento e di conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite (cfr. Cap. 7, Titolo 7).

Titolo 5 – D.U.R.C. per le imprese e le persone giuridiche private

1. Il D.U.R.C., in corso di validità, deve essere presentato:
    a. in sede di stipula del contratto di finanziamento, ove non già prodotto all'atto della domanda ovvero, ove già prodotto, non più in corso di validità;
    b. in occasione di ogni richiesta di erogazione del finanziamento, ove non più in corso di validità.
2. La non produzione del D.U.R.C. comporta la revoca dal beneficio erariale, disposta con apposito provvedimento di revoca. La revoca successiva alla stipula è causa di risoluzione del contratto di finanziamento e di conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite (cfr. Cap. 7, Titolo 7).

Titolo 6 – Antiriciclaggio

1. La documentazione richiesta all'atto della stipula del contratto deve essere integrata con l'attestazione di corrispondenza dei dati rilasciati dal Soggetto Beneficiario con quelli acquisiti in sede di adeguata verifica dall'istituto di credito presso il quale è attivo un rapporto di conto corrente dello stesso Soggetto Beneficiario, oppure da un altro ente creditizio o finanziario soggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007 e ss.mm.ii.
2. Tale attestazione di corrispondenza è contenuta nell'apposita sezione D della "Certificazione di avvenuta identificazione e adeguata verifica del Cliente", in Allegato g) al Decreto Allegati.

Titolo 7 – Imprese soggette alla verifica antimafia

1. Per le "imprese soggette alla verifica antimafia" che superano con esito positivo l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) richiedono informazioni alla competente Prefettura.
2. All'atto di stipula del contratto, la documentazione in possesso della Banca Aderente deve essere corredata anche delle informazioni fornite dal Prefetto. In caso contrario, se decorso inutilmente il termine di 45 giorni solari dalla ricezione della richiesta di informazione senza alcun esito da parte della competente Prefettura, si procede alla stipula del contratto di finanziamento fatta, comunque, salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento nel caso che le informazioni tardivamente pervenute attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

3. Una volta decorso il citato termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, è nella facoltà del Ministero dell'ambiente o delle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o degli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) procedere, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 252/1998, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, all'erogazione dell'anticipazione, sottoponendo la stessa a condizione risolutiva derivante dagli esiti del previsto accertamento. Anche in tali casi è fatta salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento come previsto al precedente Punto 2.
4. Le informazioni in materia "antimafia" saranno acquisite dal Ministero dell'ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o dagli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) ogni qualvolta le "imprese soggette alla verifica antimafia" presenteranno richiesta di erogazione di cui ai successivi Titoli 11 e 12. Anche in tal caso, si potrà procedere nelle modalità di cui al precedente Punto 3.
5. Se le verifiche effettuate dalle Prefetture competenti dovessero risultare positive, i finanziamenti sono revocati ed i relativi contratti di finanziamento sono risolti di diritto con obbligo di restituzione delle somme già erogate (cfr. Cap. 7, Titoli 6 e 7).

Titolo 8 – Contratto di finanziamento

1. CDP inoltra il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato al Soggetto Beneficiario tramite "Raccomandata 1", con invito a fornire tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato entro il termine perentorio di 45 giorni solari decorrenti dalla ricezione di tale notifica, pena la decadenza dal beneficio erariale e conseguente emanazione di apposito provvedimento amministrativo.
2. La comunicazione è inoltre anticipata tramite e-mail agli indirizzi indicati all'atto dell'inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione.
3. Ricevuto il suddetto invito, il Soggetto Beneficiario deve produrre, alla Banca Aderente indicata all'atto della domanda di ammissione all'agevolazione, tutta la documentazione necessaria alla stipula entro il termine sopra stabilito e riportato nella lettera di trasmissione del provvedimento e nell'e-mail di cui al Punto 2 del presente Titolo.
4. Per il perfezionamento del medesimo contratto è necessaria la produzione della documentazione elencata nella Tabella 19. Se non già trasmessa ovvero se non più in corso di validità, la documentazione deve essere disponibile al momento della stipula.

Tabella 19 – Elenco documentazione per la stipula del contratto di finanziamento

Soggetto Beneficiario	**Documentazione**
Persone fisiche	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procura notarile in caso di rappresentante) • Fideiussione Bancaria • Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati) • Indicazione del conto corrente di accredito • Deleghe per l'addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto • Richiesta di erogazione dell'anticipazione
Imprese	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procura notarile)

	• Certificato C.C.I.A.A. completo di dicitura "antimafia" • Certificato rilasciato dal competente Tribunale Fallimentare attestante l'assenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa • D.U.R.C. • Fideiussione Bancaria • Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate/Dichiarazione sostitutiva *ex* DPR 445/2000 (Allegato f7) al Decreto Allegati) • Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati) • Indicazione del conto corrente di accredito • Deleghe per l'addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto • Richiesta di erogazione dell'anticipazione
Persone giuridiche private	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procura notarile) • D.U.R.C. • Fideiussione Bancaria • Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati) • Indicazione del conto corrente di accredito • Deleghe per l'addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto • Richiesta di erogazione dell'anticipazione
Condomini	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione (procura notarile) • Fideiussione Bancaria • Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati) • Indicazione del conto corrente di accredito • Deleghe per l'addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto • Richiesta di erogazione dell'anticipazione
Soggetti pubblici	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione • Attestazione antiriciclaggio (Allegato g) al Decreto Allegati) • Indicazione del conto corrente di accredito • Deleghe per l'addebito RID delle rate di finanziamento o altro strumento richiesto • Richiesta di erogazione dell'anticipazione

Resta inteso che il sopra riportato elenco è meramente esemplificativo e, pertanto, il Soggetto Beneficiario, nella predisposizione e presentazione della documentazione richiesta, dovrà scrupolosamente attenersi a quanto elencato nella comunicazione ricevuta quale notifica di avvenuta ammissione.

5. Tutti i Soggetti Beneficiari, all'atto del perfezionamento del contratto, devono produrre documentazione in originale attestante i poteri di firma degli stessi ed eventuali ulteriori informazioni che dovessero essere richieste da CDP e/o dal Ministero dell'ambiente e/o dalle Regioni di cui alla Tabella 2.

6. Per quanto riguarda le "imprese" e le "persone giuridiche private", laddove siano intervenute modifiche statutarie, la suindicata documentazione dovrà essere integrata con copia dei relativi provvedimenti e/o documenti attestanti le intervenute modifiche. In particolare, se il certificato C.C.I.A.A., seppur ancora vigente, non sia aggiornato sulla base di tali ultime modifiche in seno alla Società, lo stesso dovrà essere corredato della documentazione (es. verbali di assemblea, …) attestante tali aggiornamenti.
7. Una volta ricevuta dal Soggetto Beneficiario tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di finanziamento agevolato e previa verifica circa la sua completezza, la Banca Aderente può inviare detta documentazione a CDP per le verifiche legali.
8. Superato il termine perentorio di 45 giorni solari di cui al Punto 1 del presente Titolo senza che il Soggetto Beneficiario abbia completato e prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula alla Banca Aderente, quest'ultima non può più procedere con l'invio di detta documentazione a CDP per le verifiche legali di cui al precedente Punto 7, con conseguente decadenza dal beneficio erariale e emanazione di apposito provvedimento amministrativo.
9. CDP ricevuta dalle Banche Aderenti la documentazione utile alla stipula, procede con la valutazione della stessa ai fini del nulla osta alla sottoscrizione del contratto. CDP nel corso della fase di valutazione, può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche, a mezzo "Raccomandata 1". La valutazione si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti in caso di mancato invio delle risposte entro 15 giorni solari. La Banca Aderente, acquisito il nulla osta da parte di CDP a seguito delle verifiche di cui al presente Punto 7, inserisce i dati richiesti (strumento di incasso, conto corrente di accredito, ecc.) e procede alla stampa del contratto di finanziamento. Il contratto è sottoscritto, entro il termine perentorio di 15 giorni solari dal nulla osta, dal Soggetto Beneficiario e dal funzionario abilitato ai sensi di quanto disposto al precedente Titolo 1, Punto 3, di cui dovranno essere prodotti i dati anagrafici e gli estremi relativi agli atti giustificativi dei poteri di firma.
10. Per le "imprese soggette alla verifica antimafia", la stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero e/o delle Regioni di cui alla Tabella 2 da comunicarsi tramite Applicativo web.
11. Conclusa tale fase il Soggetto Beneficiario può eventualmente presentare la richiesta di erogazione dell'anticipazione.
12. CDP riceve dalle Banche Aderenti, tramite l'Applicativo web, l'informazione dell'avvenuta stipula dei contratti, comprensiva dei dati obbligatori ai fini della normativa antiriciclaggio.
13. Successivamente alla stipula del contratto, le Banche Aderenti inviano a CDP la documentazione in originale entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta stipula di ogni singolo contratto di finanziamento. CDP, può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche, a mezzo "Raccomandata 1". L'esecutività si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti in caso di mancato invio delle risposte entro 15 giorni solari.
14. L'esecutività del contratto di finanziamento è condizionata dalla ricezione della copia cartacea del contratto e della relativa documentazione da parte di CDP che provvede a verificare la regolarità dell'atto e ad inserire nell'applicativo la data di esecutività del contratto. In assenza di copia del contratto CDP non procede alle erogazioni.
15. L'Applicativo web mette a disposizione dei Soggetti Beneficiari pagine di visualizzazione del contratto di finanziamento e della relativa documentazione, compresi i dati inseriti dalla Banca Aderente, da CDP, dal Ministero dell'ambiente e dagli Enti Gestori Regionali.

Titolo 9 - Modalità di erogazione, documentazione di spesa, verifiche e controlli

1. L'erogazione è disposta come segue:
   a. In caso di importi di finanziamento inferiori a € 50.000:
      - un'anticipazione pari all'80% del finanziamento agevolato concesso;
      - un saldo pari al restante 20% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale di cui al successivo Titolo 12 del presente Capitolo.

   b. In caso di importi di finanziamento compresi tra € 50.000 e € 100.000:
      - un'anticipazione pari al 50% del finanziamento agevolato concesso;
      - un saldo pari al restante 50% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale di cui al successivo Titolo 12 del presente Capitolo.

   c. In caso di importi di finanziamento superiori a € 100.000:
      - un'anticipazione pari al 20% del finanziamento agevolato concesso;
      - per l'ulteriore 50% del finanziamento (o 70% in assenza di anticipazione), ratei intermedi non inferiori al 25% del finanziamento stesso, alla realizzazione di uno stato di avanzamento dei lavori di pari quota;
      - un saldo pari al restante 30% del finanziamento, previa trasmissione della documentazione finale di cui al successivo Titolo 12 del presente Capitolo.
2. L'erogazione del finanziamento agevolato avviene, ad esclusione dell'anticipazione, per stati di avanzamento lavori (SAL), e comunque previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. Resta inteso quanto previsto al precedente Titolo 7 circa l'acquisizione delle necessarie informazioni "antimafia" per il soggetto "impresa".
3. Ai fini di ciascuna erogazione del finanziamento agevolato, i Soggetti Beneficiari devono presentare tramite Applicativo web la richiesta di erogazione. Successivamente la richiesta cartacea, eventualmente corredata della documentazione richiesta nei rispettivi Titoli 10, 11 e 12 del presente Capitolo, deve essere presentata alla propria Banca Aderente.
4. In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto prodotto e dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione relativa.
5. Tutti i pagamenti effettuati dal Soggetto Beneficiario per la realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento agevolato devono essere effettuati per il tramite di bonifico bancario la cui causale deve contenere il seguente riferimento: "Pagamento fattura n. … del … a valere sul finanziamento agevolato n. … – Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L.296/2006".
6. Sul'originale dei documenti contabili deve essere apposta la seguente dicitura "documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di € ……..".
7. Ai fini dell'erogazione, il Ministero dell'ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) possono effettuare verifiche in merito alla documentazione inviata dal Soggetto Beneficiario ovvero sullo stato di realizzazione e ultimazione dell'intervento oggetto di finanziamento. Se necessario, possono richiedersi chiarimenti e informazioni al Soggetto Beneficiario circa il contenuto della suindicata documentazione ed effettuarsi sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento. Laddove, nel corso delle citate verifiche, siano riscontrate delle difformità o incongruenze il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) possono applicare le procedure di cui al successivo Punto 6 del Titolo 11.

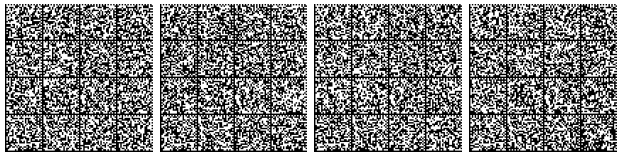

8. Le verifiche, i controlli e le ispezioni del Ministero dell'ambiente e delle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o degli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) possono portare alla sospensione dell'erogazione sino al termine delle stesse con esito favorevole. Solo in tal caso sarà concesso il nulla osta dal Ministero o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o dagli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) per la relativa erogazione. In caso negativo, si procede alla revoca del finanziamento agevolato ed alla risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente rimborso delle somme già percepite (cfr. Cap. 7, Titoli 6 e 7).

Titolo 10 – Erogazione anticipazione

1. La richiesta di erogazione dell'anticipazione è presentata dal Soggetto Beneficiario al momento della stipula del contratto di finanziamento.
2. Tale erogazione viene disposta entro 15 giorni lavorativi dalla data di esecutività del contratto di finanziamento.
3. L'erogazione dell'anticipazione può non avvenire nei termini di cui al precedente Punto 2 nel caso in cui la CDP non abbia ottenuto dal Ministero dell'ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o dagli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) il nulla osta circa le verifiche effettuate su:
    1. le autorizzazioni nelle modalità e nei termini previsti al Cap. 2, Titolo 9;
    2. il contratto o i contratti preliminari stipulati con i soggetti fornitori della biomassa o del Biogas (cfr. Cap. 3, Titolo 4);
    3. la richiesta di informazioni "antimafia" nelle modalità e nei termini previsti al precedente Titolo 7.
4. L'erogazione è sospesa sino a quando la CDP non acquisisce il suindicato nulla osta. Laddove l'esito di una o più delle sopra elencate verifiche sia ostativo, si provvede alla revoca del finanziamento agevolato e di conseguenza alla risoluzione del contratto di finanziamento.
5. CDP, tramite l'Applicativo web, eroga l'anticipazione con accredito diretto sul conto corrente del Soggetto Beneficiario. L'informazione alla Banca Aderente e al Soggetto Beneficiario dell'avvenuta erogazione avviene attraverso messaggio di posta elettronica.

Titolo 11 – Erogazione dei ratei intermedi (SAL)

1. Il Soggetto Beneficiario, tramite l'Applicativo web, compila la richiesta di erogazione del SAL che deve essere successivamente consegnata alla Banca Aderente di riferimento unitamente alla documentazione di seguito elencata, qualora non sia già stata trasmessa ovvero non sia più in corso di validità.

Tabella 20 – Elenco documentazione per erogazione ratei intermedi

Soggetto Beneficiario	Documentazione
Imprese	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione; • Richiesta di erogazione; • Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori; • Dichiarazione *ex* DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del

	bonifico bancario effettuato); • Certificato C.C.I.A.A. completo di dicitura “antimafia”; • D.U.R.C.; • Certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate/Dichiarazione sostitutiva *ex* DPR 445/2000 (Allegato f7) al Decreto Allegati); • Indicazione del conto corrente di accredito.
Persone giuridiche private	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione; • Richiesta di erogazione; • Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori; • Dichiarazione *ex* DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato); • D.U.R.C.; • Indicazione del conto corrente di accredito.
Persone fisiche, Condomini e Soggetti pubblici	• Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione; • Richiesta di erogazione; • Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori; • Dichiarazione *ex* DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all’intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato); • Indicazione del conto corrente di accredito.

2. All’atto di inserimento della richiesta di erogazione del SAL, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare eventuali variazioni inerenti le coordinate di accredito dell'erogazione qualora siano variate dal momento della stipula.
3. La Banca Aderente acquisisce i documenti prodotti dal Soggetto Beneficiario all’atto della richiesta di erogazione dei SAL e invia tutta la documentazione a CDP, la quale effettua un controllo di natura formale.
4. Le “imprese soggette alla verifica antimafia”, inoltre, per abbreviare i tempi di erogazione, tramite l’Applicativo web oltre a compilare la richiesta di erogazione provvedono alla scansione e al caricamento, in formato PDF, dei seguenti documenti: certificato C.C.I.A.A. in corso di validità completo di dicitura “antimafia”; D.U.R.C. in corso di validità; e SAL. Trasmettono tale richiesta (completa della su elencata documentazione) a mezzo Applicativo web alla CDP o agli Enti Gestori Regionali.
5. Fermo restando quanto dichiarato al Punto 7 del precedente Titolo 9, per gli interventi per i quali sono state rilasciate autorizzazioni e/o contratti per la fornitura di biomassa o Biogas e per gli interventi proposti da “imprese soggette alla verifica antimafia” il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) rilasciano il nulla osta al pagamento a seguito di positivo riscontro in merito ai SAL prodotti. Prima di rilasciare tale nulla osta, in presenza di “imprese soggette alla verifica

antimafia", ove decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del DPR 3 giugno 1998, n.252 circa la validità della documentazione "antimafia" acquisita, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) procedono, altresì, alla verifica "antimafia" nelle modalità di cui al Titolo 7.

6. Laddove invece siano riscontrate delle difformità o incongruenze il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) non rilasciano il proprio nulla osta all'erogazione. In tali casi l'erogazione è sospesa ed il Ministero dell'ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) possono chiedere chiarimenti e informazioni al Soggetto Beneficiario circa il contenuto della suindicata documentazione ed effettuare sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche.
7. CDP, sulla base dei nulla osta di cui ai Punti precedenti, eroga le somme con accredito diretto sul conto corrente del Soggetto Beneficiario.
8. L'informazione alla Banca Aderente e al Soggetto Beneficiario dell'avvenuta erogazione avviene attraverso messaggio di posta elettronica all'indirizzo fornito dal Soggetto Beneficiario all'atto dell'inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione.

Titolo 12 – Erogazione del saldo e documentazione finale

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento agevolato, entro e non oltre 60 giorni solari dai tempi fissati all'articolo 18, co. 2, Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario inserisce la richiesta di erogazione a saldo nell'Applicativo web e presenta alla Banca Aderente la documentazione tecnico-economica di seguito elencata:
    a. per tutte le misure eccetto le <u>misure ricerca, gestione forestale sostenibile e motori elettrici</u>:
        1. documentazione finale di progetto (come costruito) firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (da presentare solo nel caso siano intervenute delle varianti in corso d'opera);
        2. relazione fotografica (non meno di 5 fotografie georeferenziate) dalla quale sia chiaramente distinguibile la tipologia dell'intervento, i particolari salienti che caratterizzano l'intervento, il contesto/sito nel quale l'intervento è stato realizzato;
        3. "certificato di collaudo tecnico-amministrativo", completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate peraltro allegate in originale o in copia conforme (come da modello disponibile sul sito web di CDP). Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal "certificato di regolare esecuzione" (come da modello disponibile sul sito web di CDP) nei casi previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
    b. per le <u>misure rinnovabili e microcogenerazione diffusa</u>, per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, per gli impianti di cogenerazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), punto 2, III, del Decreto Kyoto e per gli impianti geotermici a bassa entalpia, oltre ai documenti di cui al punto a):
        1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Soggetto Beneficiario attestante l'entrata in esercizio dell'impianto;
        2. certificato di collaudo;
        3. laddove richiesto dalla normativa vigente, copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'UTF (oppure "copia del Verbale di Verifica di Primo impianto rilasciato dall'UTF") oppure, se l'impianto immette tutta

l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'UTF sulle caratteristiche dell'impianto (ai sensi della circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26);

4. copia conforme di tutte le autorizzazioni in corso di validità necessarie all'esercizio delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda di ammissione all'agevolazione;

c. per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti, oltre ai documenti di cui al punto a):
   1. attestato di certificazione energetica;
   2. eventuali certificazioni di cui al Cap. 3, Titolo 8, Punto 8;
   3. se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo dell'edificio o dell'unità immobiliare a seguito degli interventi;

d. per gli impianti connessi alla rete elettrica, oltre ai documenti di cui ai punti a) e b):
   1. copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo del punto di connessione alla rete (codice POD, definito all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06);
   2. copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;

e. per la <u>misura motori elettrici</u>:
   1. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, e di documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi;
   2. certificazione del produttore del motore di cui al Cap. 3, Titolo 7, Punto 4;
   3. certificato di collaudo dei motori qualora sia richiesto dalla normativa vigente;

f. per la <u>misura ricerca</u>:
   1. relazione finale del progetto corredata dei risultati sperimentali della tecnologia oggetto di ricerca;
   2. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante le spese sostenute;
   3. relazione fotografica;
   4. copia di eventuali brevetti derivati dal progetto e/o articoli di ricerca pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali;
   5. documentazione attestante la creazione di eventuali spin-off atti a valorizzare i risultati della ricerca;

g. per la <u>misura gestione forestale sostenibile</u>:
   1. relazione finale del progetto nella quale sia chiaramente definito, ed identificabile, il beneficio in termini di anidride carbonica stoccata nei suoli forestali e nelle foreste a seguito dell'attuazione degli interventi identificati;
   2. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato f8) al Decreto Allegati) corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante le spese sostenute.

2. La Banca Aderente acquisisce i documenti prodotti dal Soggetto Beneficiario e invia tutta la documentazione a CDP, la quale effettua un controllo di natura formale.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP e, per le Regioni di cui alla Tabella 2, agli Enti Gestori Regionali copia conforme di tutte le autorizzazioni in corso di validità necessarie all'esercizio delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda di ammissione all'agevolazione. Sono fatte salve modifiche al regime autorizzativo avvenute nel corso del periodo intercorrente tra la stipula del contratto di finanziamento agevolato e la richiesta di erogazione dell'ultima tranche del finanziamento agevolato.
4. Il Ministero dell'ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) esaminano tutte le autorizzazioni previste e la documentazione di cui al precedente Punto 1 e comunicano il proprio nulla osta all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.
5. Per le "imprese soggette alla verifica antimafia" è, inoltre, necessario il nulla osta circa la richiesta di informazioni "antimafia" inoltrata alla competente Prefettura.
6. In caso di difformità o incongruenze il Ministero dell'ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) non rilasciano il proprio nulla osta all'erogazione del saldo. In tali casi si procederà con le modalità di cui al precedente Titolo 11, Punto 6.
7. CDP eroga le somme con accredito diretto sul conto corrente del Soggetto Beneficiario e informa la Banca Aderente e il Soggetto Beneficiario dell'avvenuta erogazione con messaggio di posta elettronica agli indirizzi forniti dal Soggetto Beneficiario all'atto dell'inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione.

Titolo 13 – Piano di ammortamento

1. Il piano di ammortamento viene sviluppato ad ogni erogazione sull'importo dell'erogazione stessa e l'entrata di ammortamento sarà dal 01/07 o 01/01 immediatamente successivi alla data di erogazione come previsto dal Decreto Kyoto.
2. La comunicazione del piano di ammortamento ai Soggetti Beneficiari avviene a cura di CDP.

Titolo 14 – Rate e riscossioni

1. La CDP provvede ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze le rate del finanziamento agevolato.

CAPITOLO 7 – Variazioni, controlli e recupero somme

Titolo 1 – Variazioni di titolarità

1. Non è consentito, pena revoca, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato che ha sottoscritto il contratto di finanziamento, cedere il contratto, e/o procedere ad atti comportanti una novazione soggettiva (passiva), quali accollo, espromissione e delegazione.
2. Sono ammesse le variazioni soggettive derivanti da:
    a. atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasformazione societaria, la scissione e la fusione per unione o incorporazione;
    b. atto *mortis causa.* In caso di soggetti privati e società di persone dovrà essere comunicata con immediatezza da parte degli eredi del *de cuius* l'avvenuto decesso. In tali casi, per i soli finanziamenti in cui il Soggetto Beneficiario è una "persona fisica" e fino all'attribuzione definitiva del bene su cui insiste il finanziamento agevolato rispondono in solido gli eredi entro l'asse ereditario. Resta inteso che per le società di persone l'obbligo del rimborso delle rate resta in testa alla Società.
3. Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso al finanziamento agevolato e controparte nel relativo contratto di finanziamento, deve comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, alla CDP o agli Enti Gestori Regionali, qualsiasi variazione soggettiva intervenuta nella titolarità del finanziamento agevolato motivandone la ragione.
4. Nel caso di variazioni di cui alla lettera a) del Punto 2, per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili ed usi finali, colui che subentra quale nuovo titolare del contratto di finanziamento deve essere un proprietario del bene immobile su cui insiste l'intervento.
5. A tal fine alla richiesta dovranno essere allegati tutti i relativi documenti e/o atti attestanti e comprovanti la variazione e, nel caso specifico di cui al Punto 4 la proprietà del bene. Inoltre, deve essere allegata una comunicazione in cui la Banca Aderente dichiara di aver ricevuto la richiesta di Fideiussione Bancaria e comunica i dati relativi ai parametri di affidabilità economico-finanziaria.
6. Tale richiesta deve essere presentata, a mezzo raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, alla CDP o agli Enti Gestori Regionali, anche qualora la variazione di titolarità intervenga nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e la stipula del contratto di finanziamento.
7. CDP e gli Enti Gestori Regionali verificano: la conformità dei valori dei parametri di affidabilità economico-finanziaria comunicati dalla Banca Aderente; inoltre, acquisiscono la dichiarazione della Banca Aderente attestante l'impegno al rilascio della Fideiussione Bancaria. In caso di esito negativo dell'istruttoria economico-finanziaria effettuata sul subentrante si procede alla revoca dell'agevolazione. A seguito delle positive verifiche espletate a riguardo da parte di CDP o degli Enti Gestori Regionali, il Ministero dell'ambiente e le Regioni emanano il rispettivo provvedimento di ammissione della variazione di titolarità. Tali provvedimenti sono inoltrati a CDP e agli Enti Gestori Regionali che, comunicano, a mezzo "Raccomandata 1", al Soggetto Beneficiario interessato l'avvenuto accoglimento della richiesta nonché l'invito a presentare, nel termine di 30 giorni solari, alla Banca Aderente incaricata, la Fideiussione Bancaria, emessa in via esclusiva dalle

Banche Aderenti. La comunicazione è inoltre anticipata tramite e-mail agli indirizzi indicati all'atto dell'inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione.

8. Laddove trattasi di "imprese soggette alla verifica antimafia", il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati), prima di emanare il provvedimento, richiedono informazioni alla competente Prefettura nelle modalità e nei termini di cui al Titolo 7 del precedente Capitolo 6.
9. In ogni caso, la variazione è condizionata alla preventiva accettazione.

Titolo 2 – Variazioni dati

1. Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso ai benefici erariali, è tenuto a comunicare a CDP o agli Enti Gestori Regionali tramite raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda di ammissione all'agevolazione nei dati riportati nella stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, sede, rappresentanza legale, composizione degli organi di amministrazione, capitale sociale, nome, ragione sociale, ecc., onde consentire le necessarie e conseguenti modifiche e verifiche istruttorie.

Titolo 3 - Proroghe

1. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 18, comma 3 del Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario può proporre istanza di proroga del termine di fine lavori. Tale proroga non può essere superiore ad ulteriori 180 giorni solari decorrenti dalla data di fine lavori precedentemente prevista.
2. L'istanza di proroga deve essere trasmessa a CDP o agli Enti Gestori Regionali, tramite raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, debitamente sottoscritta e motivata nonché corredata, se esistenti, dai precedenti stati di avanzamento dei lavori, e deve pervenire entro l'originario termine di fine lavori.
3. La risposta all'istanza viene comunicata, a mezzo "Raccomandata 1", al Soggetto Beneficiario entro 30 giorni solari dal ricevimento della stessa:
    a. dalla CDP, se preventivamente accordata, con proprio atto dal Ministero dell'ambiente, una volta effettuate le necessarie verifiche di carattere tecnico;
    b. dagli Enti Gestori Regionali, se preventivamente accordata dalle Regioni di cui alla Tabella 2 con proprio atto dirigenziale, previa verifica di natura tecnica.

   La comunicazione è inoltre anticipata tramite e-mail agli indirizzi indicati all'atto dell'inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione.
   Decorso il citato termine di 30 giorni solari, la proroga richiesta si intende accordata.

Titolo 4 – Varianti e aggiornamenti del cronoprogramma

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente gli aggiornamenti relativi alla pianificazione sequenziale e temporale delle attività, di cui all'articolo 18, comma 4 del Decreto Kyoto, intervenuti nel rispetto dei termini di realizzazione dell'investimento fissati all'articolo 18, comma 2, del Decreto Kyoto. Tali aggiornamenti, devono essere inviati tramite raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna a CDP o agli Enti Gestori Regionali. Resta inteso che tali modifiche debbono rispettare i termini originari di fine lavori o quelli eventualmente conseguenti alla concessione della proroga di cui al Titolo 3.

2. Qualora si debba apportare una variante al progetto ammesso al finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiario è tenuto in via preventiva ad inviare, a mezzo raccomandata A.R. o "Raccomandata 1" con prova di consegna, a CDP o agli Enti Gestori Regionali, richiesta di variante debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.
3. CDP o gli Enti Gestori Regionali, a seguito delle positive verifiche espletate a riguardo dal Ministero dell'ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati), comunicano, a mezzo "Raccomandata 1", al Soggetto Beneficiario interessato l'avvenuto accoglimento della richiesta. La comunicazione è inoltre anticipata tramite e-mail agli indirizzi indicati all'atto dell'inserimento della domanda di ammissione all'agevolazione.
4. La variante non può in alcun modo comportare ulteriori oneri e non può essere oggetto di finanziamento agevolato integrativo.
5. I lavori relativi alla variante non possono essere realizzati prima dell'avvenuta ricezione della comunicazione di accettazione. In caso contrario non sono considerati ammissibili i relativi costi sostenuti in data precedente alla comunicazione di accettazione della variante.
6. Le varianti non devono in alcun modo comportare un peggioramento delle caratteristiche energetiche del progetto approvato e ammesso a finanziamento, se non in casi eccezionali e debitamente motivati.

Titolo 5 – Verifiche, controlli e ispezioni

1. Fermo restando le verifiche in precedenza citate, la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico effettuano controlli su un adeguato campione di Soggetti Beneficiari, per verificare la regolare esecuzione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; controllano, altresì, il rispetto dei tempi e delle modalità degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento.
2. Sarà opportunamente valutata, di caso in caso, la presenza di eventuali oneri a carico del Soggetto Beneficiario, derivanti dalle spese vive sostenute dalle suindicate Direzioni Generali per l'esecuzione del sopralluogo di cui al precedente Punto 1. Tali oneri non potranno superare lo 0.50% del finanziamento agevolato concesso e comunque il rimborso delle spese vive non potrà superare il costo complessivo di euro 500,00.
3. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvate dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e dalla Guardia di Finanza, possono disporre ispezioni in loco al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del beneficio erariale.
4. Per gli aspetti inerenti la tutela della spesa pubblica, le citate Direzioni potranno richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del decreto legislativo n. 68/2001, le cui modalità saranno disciplinate con separato Protocollo d'intesa con il Comando Generale del Corpo.
5. Le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati), per quanto di propria competenza, svolgono attività di verifica e controllo secondo le modalità autonomamente stabilite dalle stesse.

Titolo 6 – Revoca

1. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente, anche su proposta della CDP, o le Regioni di cui alla Tabella 2, anche su proposta degli Enti Gestori Regionali, dispongono la revoca dell'agevolazione nei seguenti casi:
   - mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dal Decreto Kyoto e/o dalla presente Circolare;
   - sostanziale difformità tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;
   - cessazione dell'attività del Soggetto Beneficiario (ove trattasi di "impresa");
   - fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale (ove trattasi di "impresa");
   - agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
   - nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolato siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato;
   - inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro rilevate nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento oggetto del finanziamento agevolato;
   - revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni in corso di validità e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio;
   - in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del Soggetto Beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento agevolato
   - mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del relativo contratto di finanziamento.
2. Il mancato completamento delle opere nei termini di realizzazione dell'investimento fissati all'articolo 18, comma 2, del Decreto Kyoto, comporta la revoca del finanziamento e l'applicazione di quanto previsto dal presente titolo.
3. Per le "imprese" deve essere comunicata, da parte del rappresentante legale, altresì a CDP o, a seconda dei casi, agli Enti Gestori Regionali, la deliberazione dello stato di liquidazione, fallimento, o qualsiasi altra procedura concorsuale. I predetti soggetti provvedono, quindi, a trasmettere tali informazioni al Ministero dell'ambiente e alle Regioni di cui alla Tabella 2 per gli opportuni e conseguenti provvedimenti.
4. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 emanano il provvedimento di revoca.
5. Il provvedimento di revoca è trasmesso a CDP che provvede a notificarlo, a mezzo "Raccomandata 1", al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato e contestualmente alla risoluzione di diritto del contratto di finanziamento ed all'escussione della Fideiussione Bancaria.
6. Le amministrazioni preposte alla vigilanza sul corretto adempimento da parte dei soggetti interessati degli obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento agevolato, sono tenute ad informare con immediatezza la Procura regionale competente della Corte dei Conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai Soggetti Beneficiari a cui è stato revocato il finanziamento nelle modalità di cui sopra.

Titolo 7 – Restituzione delle somme già erogate

1. Ogni qualvolta il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2, al verificarsi delle condizioni elencate nei precedenti titoli e nel Capitolo 6, procedono all'emanazione di un provvedimento di revoca, dispongono altresì la restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione di ciascuna tranche relativa al finanziamento concesso e calcolate al netto delle somme eventualmente già rimborsate comprensive degli interessi e dell'importo garantito dalla Fideiussione Bancaria escussa.

Titolo 8 – Modalità di recupero delle somme

1. Equitalia è il soggetto deputato al recupero coattivo delle somme già erogate, che avviene mediante ruolo ai sensi della disciplina prevista nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine si procede all'iscrizione a ruolo delle somme:
   a. dovute a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca da parte del Ministero dell'ambiente e delle Regioni di cui alla Tabella 2;
   b. relative a rate di rimborso del finanziamento agevolato maggiorate dei relativi interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.
2. Le somme di cui al Punto 1 incrementano la dotazione del Fondo Kyoto e devono essere accreditate nel conto corrente intestato al Ministero dell'ambiente articolo 1, comma 1115, legge n. 296/06 aperto presso la Tesoreria centrale.
3. CDP cura le azioni prodromiche al recupero coattivo delle somme erogate. In particolare:
   (A) in caso di mancato pagamento di rate del finanziamento:
      (i) laddove si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata del finanziamento, invia al Soggetto Beneficiario, con copia alla Banca Aderente interessata, una diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni; e
      (ii) nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, invia al Soggetto Beneficiario diffida ad adempiere con conseguente decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento in caso di mancato pagamento nel termine indicato nella diffida, e relativa escussione della Fideiussione Bancaria;
   (B) negli altri casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento, diversi da quelli di cui alla precedente lettera (A), ove il pagamento di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nella relativa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione e/o di recesso, procede all'escussione della Fideiussione Bancaria; e
   (C) in caso di assoggettamento del relativo Soggetto Beneficiario a procedura concorsuale procede all'escussione della Fideiussione Bancaria e all'eventuale insinuazione al passivo di concerto con la relativa Banca Aderente.

ALLEGATO I - Criteri di valutazione aggiuntivi regionali

1. Criteri aggiuntivi – Regione Piemonte

Le domande presentate dovranno, in ogni caso, garantire il rispetto delle prescrizioni minime riportate, per ogni tipologia di intervento, negli allegati di cui al Decreto Allegati e nella presente Circolare.

a. Requisiti energetici ed emissivi riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica

- Impianti di microcogenerazione e cogenerazione (art. 6, comma 2, lettera a) e lettera d), punto 2.I) e 2.III) del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che rispettano i requisiti energetici ed emissivi di cui all'Allegato 1 alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 - supplemento ordinario n. 4 del 7 agosto 2009).
  Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione alimentati a biomassa solida, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che garantiscono un rendimento totale medio annuo (riferito alla somma dell'energia elettrica e termica utile prodotta in relazione all'effettivo esercizio dell'impianto) non inferiore a 0,75.
- Impianti termici alimentati a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica compresa tra 50 e 450 kWt (art. 6, comma 2, lettera b), punto 4 del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che rispettano, relativamente agli inquinanti PT (polveri totali) e NO_x (ossidi di azoto), i requisiti minimi emissivi di cui alla sezione A o B dell'Allegato 2 alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968.

b. Requisiti relativi alle biomasse in ingresso agli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica

- Biogas: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti di microcogenerazione e cogenerazione alimentati con Biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agro-alimentare, che rispettino le seguenti condizioni:
  - il Biogas deve provenire dalla digestione anaerobica di sostanze organiche non costituite da rifiuti;
  - approvvigionamento degli effluenti zootecnici e degli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal settore agroalimentare da realizzarsi esclusivamente entro un raggio massimo di 50 km dall'impianto di utilizzo;
  - sia nella fase di progettazione sia in quella di gestione la quantità di scarti vegetali addizionata agli effluenti zootecnici non deve superare il 50% in peso della quantità totale annua di materiale fermentabile alimentato all'impianto; a parziale sostituzione degli scarti vegetali è consentito l'utilizzo di prodotti agricoli dedicati per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto; tra i prodotti agricoli dedicati, il mais, sotto qualsiasi forma, non potrà comunque superare il 20% in peso della miscela finale in ingresso all'impianto.

Le produzioni agricole dedicate utilizzate nella miscela devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere reperite entro un raggio massimo di 70 km dall'impianto di utilizzo;
b) non richiedere, in ragione della relativa coltivazione, nuove concessioni di derivazione di acqua o la modifica di concessioni in essere.

Fermo restando che, in ogni condizione di esercizio, la quota di refluo zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso, le percentuali di biomassa dedicata e scarti derivati da attività agricola e dal settore agroalimentare sono calcolate come valore medio annuo, dimostrato attraverso la redazione e conservazione delle registrazioni dei materiali in ingresso al digestore anaerobico.

- garanzia, sia in sede di progettazione che in fase di gestione, dell'effettiva e corretta collocazione del quantitativo complessivo di azoto in uscita dall'impianto e che tale quantitativo non superi l'azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso, evitando trasferimenti dello stesso in altre matrici ed in particolare in quella atmosferica fatta eccezione per il rilascio di azoto molecolare; tale obiettivo può essere raggiunto computando, in termini di riduzione, il quantitativo di azoto presente in eventuali prodotti o sottoprodotti dell'impianto aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da permetterne la commercializzazione o il trasporto, anche a notevole distanza, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base di un corretto bilanciamento dei fabbisogni delle colture.

- Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) utilizzata in impianti di produzione di energia termica (art. 6, comma 2, lettera b), punto 4 del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento gli impianti alimentati con Biomassa Vegetale Solida (biomassa da scarti agricoli e biomassa forestale, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato X al decreto legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii.) prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo e, per una percentuale pari ad almeno il 70%, in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall'impianto stesso.
- Biomassa Vegetale Solida utilizzata in impianti di microcogenerazione e cogenerazione (art. 6, comma 2, lettera a) e lettera d), punto 2.I) e 2.III) del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento gli impianti alimentati con Biomassa Vegetale Solida (biomassa da scarti agricoli e biomassa forestale, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato X al decreto legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii.) prodotta esclusivamente in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzo.
- Biocombustibili Vegetali Liquidi: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti di cogenerazione alimentati con Biocombustibili Vegetali Liquidi la cui filiera di produzione si sviluppi integralmente su porzioni di territorio comprese entro un raggio di 50 km dal sito di utilizzo.

c. Requisiti relativi alle altre tipologie di intervento

- Impianti idroelettrici (art. 6, comma 2, lettera b) punto 2 del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che rispettano i criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui alla d.g.r. 5 maggio 2008 n. 22-8733 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 15 maggio 2008) come modificata dalla d.g.r. 23 febbraio 2009 n. 63-10873 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 05/03/2009), ovverosia interventi di:

- efficientamento di impianti esistenti;
- potenziamento di impianti esistenti nell'ambito di un'azione di razionalizzazione dei prelievi idrici all'interno dell'area idrografica;
- sfruttamento a fini di generazione elettrica delle acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica;
- sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti acquedottistiche.

Le predette tipologie d'intervento, ad eccezione dell'efficientamento e del potenziamento di impianti esistenti nell'ambito di un'azione di razionalizzazione dei prelievi idrici, sono da considerarsi altresì inammissibili qualora insistano su porzioni di territorio individuate come "Aree a elevata protezione" dall'articolo 23, lett. a), b) c) e d) del Piano di Tutela delle Acque, nonché su aree soggette a vincolo paesaggistico di cui agli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero qualora comportino l'utilizzo di acque di sorgente o impattino su cascate naturali.

- Impianti solari termici (art. 6, comma 2, lettera b) punto 3 del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti solari termici aderenti o integrati nelle strutture edilizie.
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti (art. 6, comma 2, lettera d) punto 1 del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi che rispettano i valori di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, di cui alla seguente tabella:

zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		finestre comprensive di infisssi
		coperture	pavimenti	
E	0,25	0,23	0,23* - 0,27**	1,4
F	0,25	0,23	0,23* - 0,26**	1,4

* = verso l'esterno
** = verso locali non riscaldati

- Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia (art. 6, comma 2, lettera d) punto 2.II del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi che garantiscono, per le pompe di calore, prestazioni migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti all'Allegato 4 alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968.

Il direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GRILLO

Il direttore generale
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
del Ministero dello sviluppo economico
ROMANO

12A01832